

CONSIGLIO PROVINCIALE
CORPORAZIONI
CUNEO

BIBLIOTECA

Sez. A
Div. 32-1078
N. 2701



RA DI COMMERCIO E INDUSTRIA
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

PROVVEDIMENTI ECONOMICI E FINANZIARI emanati durante la guerra



FASCICOLO I - MAGGIO 1915



BIBLIOTECA
C.C.I.A.A. CUNEO

32-4-194

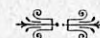
Cuneo - Tipografia Provinciale G. Marengo.





CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

PROVVEDIMENTI
ECONOMICI E FINANZIARI
emanati durante la guerra



FASCICOLO I - MAGGIO 1915



INV. 8583
BID 5001136157 / 1001136156
COLL. 32. H. 134

CONSIGLIO PROVINCIALE CORPORAZIONI CUNEO
Cuneo - Tipografia Provinciale G. Marengo.

Biblioteca

N. 2909

Posizione

Locale A

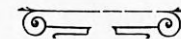
Data di acquisto o di inventario

Scaffale 3A

Nella prima parte del presente fascicolo, con il quale si inizia la raccolta che questa Camera intende compiere dei provvedimenti interessanti la produzione e il commercio durante la guerra, sono elencati i Decreti emanati dallo scoppio del conflitto europeo al maggio 1915.

La seconda parte comprende, classificati per materia, tutti i principali provvedimenti emanati e pubblicati entro il mese di maggio.

Con tale pubblicazione la nostra Camera intende contribuire alla storia economica di questo fortunoso periodo della vita nazionale e facilitare ai commercianti e agli industriali interessati la conoscenza e la ricerca dei provvedimenti eccezionali che, per fronteggiare la crisi e assicurare la vita economica del Paese, il Governo va saggiamente emanando.



PARTE I.

Provvedimenti emanati dal 1° agosto 1914 al 30 aprile 1915

Credito e circolazione.

- R. Decreto 4 agosto 1914 N. 760, che concerne il rimborso di depositi presso Istituti di credito di varia natura ed il pagamento delle cambiali.
- Circolare telegrafica 5 agosto 1914 ai Prefetti del Regno relativa ai rimborsi su depositi in conto corrente agli industriali.
- R. Decreto 4 agosto 1914, N. 791, col quale viene aumentato di un terzo il limite massimo della circolazione degli Istituti di emissione.
- R. Decreto 13 agosto 1914, N. 825, col quale viene aumentato di un altro terzo il limite massimo della circolazione degli Istituti di emissione.
- R. Decreto 16 agosto 1914, N. 821, che concerne il rimborso dei depositi presso Istituti di credito di varia natura ed il pagamento delle cambiali.
- R. Decreto 18 agosto 1914, N. 828, che autorizza il Ministero del Tesoro ad emettere biglietti di Stato e buoni di Cassa del valore rispettivo di lire 10, 5, 2 e 1.
- R. Decreto 18 agosto 1914, N. 827, che autorizza il Governo a chiedere ai tre Istituti di emissione una somministrazione di 300 milioni di lire.
- Decreto Ministeriale 20 agosto 1914, che regola le norme per l'applicazione del R. Decreto 18 agosto 1914, N. 827.
- R. Decreto 19 settembre 1914, N. 1007, concernente provvedimenti sulle anticipazioni statutarie da parte degli Istituti di emissione e sulla circolazione cartacea dello Stato.
- R. Decreto 27 settembre 1914, N. 1033, concernente il rimborso dei depositi presso Istituti di credito di varia natura ed il pagamento delle cambiali.
- R. Decreto 11 ottobre 1914, N. 1089, riguardante provvedimenti straordinari per il credito agrario.
- R. Decreto 23 novembre 1914, N. 1284, col quale viene concesso un nuovo aumento della circolazione dei biglietti di Banca degli Istituti di emissione.

- R. Decreto 23 novembre 1914, N. 1286, col quale viene esteso il limite del conto corrente tra la Cassa Depositi e Prestiti ed il Tesoro della somma di 400 milioni.
- R. Decreto 23 novembre 1914, N. 1287, col quale la facoltà di chiedere anticipazioni ai termini del R. Decreto 18 agosto 1914, N. 827, è limitatamente estesa ai concessionari di ferrovie pubbliche per le linee già date in concessione.
- R. Decreto 24 novembre 1914, N. 1283, relativo alla proroga delle obbligazioni a termine ed al corso medio della rendita.
- Circolare 26 novembre 1914, N. 38485, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio alle Casse di Risparmio relativa alla valutazione dei titoli.
- Circolare 26 novembre 1914, N. 38497, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Monti di Pietà che ricevono depositi relativi alla valutazione dei titoli.
- Legge 16 dicembre 1914, N. 1354, per la proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci e provvedimenti finanziari.
- R. Decreto 19 dicembre 1914, N. 1371, col quale viene autorizzata l'emissione di un prestito nazionale di un miliardo.
- R. Decreto 20 dicembre 1914, N. 1373, che concerne il rimborso dei depositi presso Istituti di credito di varia natura ed il pagamento delle cambiali.
- R. Decreto 20 dicembre 1914, N. 1375, che autorizza la costituzione di un Consorzio fra Istituti di emissione ed altri enti per sovvenzioni su valori industriali.
- R. Decreto 20 dicembre 1914, N. 1378, col quale è autorizzata l'istituzione dei libretti al portatore per depositi a risparmio presso le Casse postali.
- Statuto approvato con R. Decreto 28 gennaio 1915, N. 90, del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali autorizzato con R. Decreto 20 dicembre 1914, N. 1375.
- Decreto-Legge dell'11 febbraio 1915, N. 208, col quale si adottano provvedimenti intesi a procurare ai Monti di Pietà i mezzi finanziari perchè possano proseguire nelle operazioni dei piccoli mutui su pegno.
- Decreto Ministeriale 16 febbraio 1915, col quale viene fissato il tasso di interesse per le operazioni di anticipazione alle Casse di Risparmio ed ai Monti di Pietà che raccolgono risparmi, previsti dal R. Decreto 18 agosto 1914, N. 827.
- R. Decreto 28 marzo 1915, N. 316, che proroga a tutto 30 giugno 1915 le scadenze delle obbligazioni derivanti da operazioni a termine su valori mobiliari, riporti e da proroghe giornaliere.

- R. Decreto 1° aprile 1915, N. 533, col quale i rimborsi in conto deposito a risparmio presso le Casse postali, rappresentati da libretti al portatore, vengono eseguiti a vista per qualunque somma.

Commercio.

- Decreto Ministeriale 1° agosto 1914 che chiude tutte le borse di commercio del Regno.
- R. Decreto 1° agosto 1914, N. 758 (Divieti di esportazione).
- R. Decreto 2 agosto 1914, N. 852 (Divieti di esportazione dalle Colonie).
- R. Decreto 6 agosto 1914, N. 790 (Divieti di esportazione).
- R. Decreto 30 agosto 1914, N. 919, concernente le norme per stabilire il corso medio ufficiale dei cambi.
- Decreto Ministeriale 1° settembre 1914, che regola le disposizioni contenute nel R. Decreto 30 agosto 1914, N. 919.
- R. Decreto 10 settembre 1914, N. 1058, col quale vengono prorogate le disposizioni concernenti provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e loro derivati presso la Camera agrumaria di Messina.
- R. Decreto 24 settembre 1914, N. 1032, col quale il dazio doganale sui residui della distillazione degli olii minerali viene ridotta a L. 0,50 al quintale.
- Circolare 30 settembre 1914 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ai Prefetti del Regno ed alle Camere di Commercio, relativa all'osservanza dei contratti.
- R. Decreto 18 ottobre 1914, N. 1115, col quale viene temporaneamente ridotto il dazio doganale sul grano, altri cereali e prodotti derivati.
- R. Decreto 28 ottobre 1914, N. 1186 (Divieti di esportazione).
- R. Decreto 13 novembre 1914, N. 1232, col quale si vieta la spedizione all'estero con le forme del transito doganale o del trasbordo delle merci di cui sia vietata l'esportazione dal Regno.
- R. Decreto 22 novembre 1914, N. 1278 (Divieti di esportazione).
- R. Decreto 24 novembre 1914, N. 1303, col quale viene istituito un Comitato consultivo per l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti di esportazione e di transito.
- Decreto Ministeriale 27 novembre 1914, che provvede a disciplinare la spedizione nelle Colonie delle merci di vietata esportazione dal Regno.
- Decreto Ministeriale 30 novembre 1914, che istituisce presso la Camera di Commercio di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, apposite Commissioni per la indicazione del corso medio dei titoli dello Stato.

- R. Decreto 1° dicembre 1914, N. 1314, concernente la proroga al 30 giugno 1915 della riduzione temporanea del dazio sul grano, altri cereali e prodotti derivati.
- R. Decreto 20 dicembre 1914, N. 1374, relativo alla formazione di Consorzi provinciali per acquisto di grano.
- R. Decreto 27 dicembre 1914, N. 1415 (Divieto di esportazione).
- Decreto Ministeriale 3 gennaio 1915, che revoca le disposizioni concernenti il cabotaggio delle navi mercantili.
- Decreto Ministeriale 21 gennaio 1915, che autorizza il Consorzio autonomo del porto di Genova ad esercitare i magazzini generali da esso istituiti.
- R. Decreto 31 gennaio 1915, N. 55, col quale è vietata l'esportazione di alcune merci dal Regno.
- R. Decreto 7 febbraio 1915, N. 73, col quale viene vietata l'esportazione di altre merci dal Regno.
- R. Decreto 23 marzo 1915, N. 277, che estende ad altre merci il divieto di esportazione dal Regno.
- R. Decreto 1° aprile 1915, N. 428, col quale è vietata l'esportazione di alcune merci e materiali dal Regno.
- Relazione e R. Decreto 15 aprile 1915, N. 529, col quale dal fondo di riserva per le spese impreviste dallo Stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1914-1915 è autorizzata una 24ª prelevazione da iscriversi ai bilanci dei Ministeri delle Finanze, degli Affari Esteri, della Pubblica Istruzione, dei Lavori Pubblici e delle Poste e dei Telegrafi.
- R. Decreto 15 aprile 1915, N. 468, che aggiunge alcune merci a quelle di cui è vietata l'esportazione dal Regno.
- Decreto Ministeriale 15 aprile 1915, per l'accertamento del corso dei cambi sulle piazze estere.
- R. Decreto 27 aprile 1915, N. 569, recante provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale di servizio del porto di Genova.

Provvedimenti eccezionali per l'approvvigionamento del grano.

- R. Decreto-Legge del 31 gennaio 1915, N. 50, col quale vengono temporaneamente aboliti i dazi di confine sul frumento, sugli altri cereali e sulle farine, si autorizzano i Ministeri dei Lavori Pubblici e della Marina ad adottare i provvedimenti necessari per facilitare i trasporti ferroviari e marittimi del grano e della farina di grano nell'interno del Regno e viene data altresì facoltà al Ministero del-

- l'Interno di ordinare l'accertamento dei prodotti anzidetti e di stabilire norme obbligatorie per la panificazione e per la vendita delle farine e del grano.
- R. Decreto del 31 gennaio 1915, N. 52, recante disposizioni per il finanziamento dei Consorzi granari provinciali.
- Decreto Ministeriale 7 marzo 1915, che rende obbligatoria la produzione di un tipo unico di pane e di frumento e ne disciplina la confezione e lo spaccio.
- Decreto Ministeriale 18 marzo 1915, che regola l'applicazione del Regio Decreto 31 gennaio 1915, N. 50.
- Decreto-Legge 29 marzo 1915, N. 338, che autorizza la Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia di concedere, in via eccezionale e sino a tutto il 31 luglio 1915, piccoli prestiti al saggio del 3 0/0 ai Comuni della Sicilia che non abbiano altro mezzo per provvedere all'acquisto del grano dai Consorzi provinciali.

Industrie.

- R. Decreto 30 agosto 1914, N. 925, concernente la temporanea sospensione del divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli.
- R. Decreto 24 settembre 1914, N. 1033, concernente la proroga dei termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1859, N. 3731, sulle privative industriali.
- Decreto-Legge del 3 gennaio 1915, N. 3, col quale sono prorogati al 30 giugno 1915 i termini per dichiarazione e pagamento di tassa per brevetti di privativa a favore di persone dimoranti all'estero.
- R. Decreto del 28 gennaio 1915, N. 49, col quale è concessa allo Stato nell'interesse della difesa nazionale e pel solo uso militare la espropriazione in tutto o in parte, dei diritti di privativa

Assicurazioni.

- R. Decreto 30 agosto 1914, N. 902, col quale viene autorizzato l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere per conto e nell'interesse dello Stato i rischi di guerra in navigazione.
- Decreto Ministeriale 30 agosto 1914, col quale vengono fissate le norme ed i limiti per l'applicazione del R. Decreto 30 agosto 1914, N. 902.
- Decreto Ministeriale 15 ottobre 1914, col quale è autorizzato l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assicurare direttamente i rischi di

guerra in navigazione, quando tali rischi facciano carico alle Amministrazioni dello Stato.

R. Decreto 26 novembre 1914, N. 1310, col quale il Ministero della Marina è autorizzato ad assicurare presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni contro i rischi di guerra i piroscafi addetti a linee di navigazione sovvenzionate.

Decreto Ministeriale 7 dicembre 1914, col quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assicurare direttamente o riassicurare le merci caricate su navi di bandiera belligerante.

Polizze di assicurazione adottate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per le assicurazioni contro i rischi di guerra in navigazione sia dei corpi e macchine di navi, sia delle merci.

Tabella dei premi fissati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per le assicurazioni contro i rischi di guerra in navigazione sia per le navi che per i carichi.

Tabella delle provvigioni corrisposte dall'Istituto nazionale delle assicurazioni alle compagnie cedenti.

Circolare 13 settembre 1914, N. 30571, del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio alle varie compagnie di assicurazione relativa all'assicurazione della gente di mare contro i rischi di guerra.

Decreto Ministeriale 1° marzo 1915, relativo all'assicurazione contro i rischi di guerra in navigazione pel personale navigante imbarcato su navi nazionali.

Provvedimenti di carattere sociale.

R. Decreto 9 agosto 1914, N. 822, che autorizza un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dal fondo per l'emigrazione per provvedere al rimpatrio ed all'assistenza degli emigranti.

R. Decreto 9 agosto 1914, N. 823, che aumenta lo stanziamento stabilito nel bilancio della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1914-1915.

R. Decreto 30 agosto 1914, N. 909, che autorizza la concessione di mutui ai Comuni per integrarne l'opera di soccorso a favore dei rimpatriati bisognosi.

R. Decreto 1° settembre 1914, N. 920, che dichiara applicabili ai lavori pubblici appaltati dallo Stato, dalle Province e dai Comuni entro il 31 dicembre 1914 le disposizioni del R. Decreto 18 settembre 1910, N. 684, convertito nella legge 13 aprile 1911, N. 211.

R. Decreto 22 settembre 1914, N. 1026, col quale sono aumentate per l'esercizio finanziario 1914-1915 le assegnazioni per le spese effettive

straordinarie del Ministero dei Lavori Pubblici per accelerare l'esecuzione delle opere pubbliche nelle Province in cui si manifesta il fenomeno della disoccupazione.

R. Decreto 22 settembre 1914, N. 1028, col quale vengono autorizzate anticipazioni di fondi alla Cassa Depositi e Prestiti per metterla in grado di concedere alle Province ed ai Comuni mutui destinati alla pronta esecuzione di opere pubbliche.

R. Decreto 27 settembre 1914, N. 1050, concernente provvedimenti per sollecitare l'esecuzione di opere igieniche a sollievo della disoccupazione.

R. Decreto 11 ottobre 1914, N. 1126, col quale viene provveduto all'assegnazione della somma di 20 milioni per la costruzione di edifici scolastici ed al rimborso dei contributi dovuti per l'anno 1914 dallo Stato ai Comuni per l'istruzione elementare, allo scopo di accelerare l'esecuzione delle opere pubbliche in quei Comuni nei quali si manifesti il fenomeno della disoccupazione.

R. Decreto 24 dicembre 1914, N. 1435, col quale sono prorogate al 30 giugno 1915 le disposizioni di cui al R. Decreto 1° settembre 1914, N. 920, concernente l'appalto e l'esecuzione dei lavori pubblici a sollievo della disoccupazione operaia.

R. Decreto 31 dicembre 1914, N. 1465, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 3 e 6 del R. Decreto 22 settembre 1914, N. 1028, che autorizza l'anticipazione d'un fondo di 100 milioni alla Cassa Depositi e Prestiti per metterla in grado di concedere alle Province ed ai Comuni mutui per procurare lavoro ai disoccupati.

Legge N. 237, che converte in legge il R. Decreto 30 agosto 1914, N. 909, ed altre disposizioni relative alla concessione di mutui ai Comuni per integrarne l'opera di soccorso a favore dei rimpatriati bisognosi.

R. Decreto-Legge 1° aprile 1915, N. 426, recante nuovi provvedimenti a sollievo della disoccupazione operaia.

R. Decreto-Legge 1° aprile 1915, N. 427, recante provvedimenti per sollecitare l'esecuzione di opere igieniche a sollievo della disoccupazione.

R. Decreto 29 aprile 1915, N. 567, col quale viene provveduto a spese relative al trasporto e all'assistenza dei connazionali rimpatriati in dipendenza degli avvenimenti internazionali.

Provvedimenti vari.

R. Decreto del 21 gennaio 1915, N. 29, relativo alla requisizione delle navi mercantili.

- R. Decreto-Legge 24 gennaio 1915, N. 42, col quale le Amministrazioni della Guerra e della Marina sono autorizzate a derogare sino al 30 aprile 1915, alle norme stabilite dalle leggi di contabilità generali dello Stato per quanto riguarda gli affitti e le temporanee occupazioni di immobili e le forniture di acqua occorrenti alle Amministrazioni medesime.
- R. Decreto 18 febbraio 1915, N. 147, che modifica il R. Decreto 31 gennaio 1901, N. 36, per il rilascio dei passaporti per l'estero.
- Legge 21 marzo 1915, N. 273, portante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato.
- R. Decreto 28 marzo 1915, N. 314, che estende alle Colonie le disposizioni concernenti le penalità comminate per le infrazioni alle leggi sulla difesa economica e militare dello Stato.
- R. Decreto 22 aprile 1915, N. 497, col quale viene vietata la macellazione dei vitelli di peso inferiore ai 200 chilogrammi.
- R. Decreto-Legge 22 aprile 1915, N. 506, relativo alle requisizioni militari.
- R. Decreto 25 aprile 1915, N. 559, col quale il Ministero delle Poste e dei Telegrafi è autorizzato, in caso di circostanze straordinarie, a limitare o sospendere il servizio telefonico pubblico, urbano ed interurbano, sia sulle reti e linee dello Stato, sia in quello affidato all'industria privata.



PARTE II.

Provvedimenti emanati e pubblicati durante il mese di maggio 1915

Credito e Circolazione

Decreto Ministeriale che autorizza la fabbricazione di biglietti del Banco di Sicilia.
(*Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1915, N. 126).

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. Decreto 28 aprile 1910, N. 204;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato con R. Decreto 30 ottobre 1896, N. 508;

Veduto il Decreto Ministeriale 24 dicembre 1913, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale del Regno* del 30 dicembre 1913, N. 303, col quale fu autorizzata l'ultima fabbricazione dei biglietti da L. 1000, 500, 100 e 50 del Banco di Sicilia;

Veduta la deliberazione 28 aprile 1915 del Consiglio d'Amministrazione del Banco predetto, riguardante una nuova creazione di biglietti dei suindicati tagli, e la domanda fatta dalla Direzione generale del Banco stesso nel successivo giorno 4 maggio 1915, in ordine alla menzionata deliberazione;

Decreta:

Art. 1. — E' autorizzata la fabbricazione di biglietti del Banco di Sicilia dei tagli e nelle quantità appresso indicati.

Numero 50.000 biglietti da lire mille per un valore complessivo di L. 50.000.000, divisi in 10 serie, di cui 3 contrassegnate con le lettere da U-a a Z-a, a compimento del secondo gruppo di 21 serie già iniziato; e 7 contrassegnate con le lettere da A-b a G-B.

Numero 40.000 biglietti da lire cinquecento, per un valore complessivo di L. 20.000.000, divisi in 8 serie contrassegnate con le lettere da C-b a L-b.

Numero 450.000 biglietti da lire cento, per un valore complessivo di lire 45.000.000, divisi in 90 serie, di cui 2 contrassegnate con le lettere V-l, Z-l, a compimento dell'undicesimo gruppo cominciato con la fabbricazione già autorizzata; altre 84 serie costituenti il dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo gruppo contrassegnate con le lettere da A-m a Z-m, da A n a Z n, da A-o a Z-o, da A-p a Z-p, partitamente 21 serie per ogni gruppo; e le residuali 4 serie contrassegnate con le lettere da A-q a D q.

Numero 700.000 biglietti da lire cinquanta, per un valore complessivo di L. 35.000.000, divisi in 140 serie, di cui 14 a compimento del ventunesimo gruppo contrassegnate con le lettere da H v a Z-v; altre 21 serie contrassegnate con le lettere da A-z a Z z, formanti il ventiduesimo gruppo; e le residuali 105 serie contrassegnate con le lettere da A-A a Z-A, da A-B a Z-B, da A-C a Z-C, da A-D a Z-D, da A-E a Z-E, partitamente 21 serie per ogni gruppo.

Ogni serie dei suddetti quattro tagli comprenderà 5000 biglietti, numerati progressivamente da 1 a 5000.

Art. 2. — I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche rispettivamente fissati dal Decreto Ministeriale del 15 settembre 1897 pel taglio da L. 1000, dal Decreto del 24 dicembre 1897 pel taglio da L. 500, dal Decreto 30 dicembre 1896 pel taglio da L. 100 e dal Decreto 27 aprile 1897 pel taglio da L. 50; salvo la sostituzione alle parole: « Il cassiere principale » di quelle: « Il cassiere ».

Art. 3. — Agli stessi biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato di cui al Decreto Ministeriale del 30 luglio 1896

Roma, 18 maggio 1915.

R. D. N. 700, che stabilisce norme per il funzionamento del Consorzio fra gli Istituti d'emissione ed altri Enti di cui al **R. D. 20 dicembre 1914, N. 1375**.

(Gazz. Uff. 26 maggio 1915, N. 132).

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, N. 671;

Visto il Decreto-legge 20 dicembre 1914, N. 1375, che autorizzò la costituzione di un Consorzio fra Istituti di emissione ed altri Enti,

per sovvenzioni su valori industriali e su cambiali guarentite da pegno di materie prime provenienti dall'estero;

Ritenuta la convenienza di estendere la base del Consorzio stesso e di accrescerne la forza e l'azione nell'interesse delle industrie nazionali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio e dei Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e del Tesoro, di concerto coi Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il capitale del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, costituito a tenore del R. Decreto 20 dicembre 1914, N. 1375, può essere aumentato fino a 40 milioni di lire, con la partecipazione ad esso di Istituti di credito ordinario e popolare e anche delle Casse di Risparmio che amministrano una sostanza inferiore a quella indicata nell'art. 1 del citato Decreto.

Art. 2. — Il limite delle operazioni che il Consorzio può compiere in forza del mentovato e del presente Decreto, è portato complessivamente a 400 milioni di lire, ma non potrà eccedere, in nessun caso, dieci volte il valore del capitale versato.

Art. 3. — Il Consorzio potrà estendere a materie manufatte e semi-manufatte, che non siano soggette a sensibili oscillazioni di prezzo nè a facile deperimento, le operazioni indicate nell'art. 2 (capoverso) del citato Decreto 20 dicembre 1914.

Art. 4. — Il Consorzio potrà anche scontare:

a) note di pegno emesse da magazzini generali legalmente costituiti;

b) cambiali a carico di Società e Ditte industriali, senza la garanzia sussidiaria del pegno di titoli o di mercanzie, purchè le cambiali stesse sieno munite di almeno due firme notoriamente solvibili.

Art. 5. — Il termine per la estinzione delle operazioni del Consorzio è protratto a tutto l'anno 1917.

Le altre disposizioni dell'art. 4 e quelle dell'art. 6 del R. Decreto 20 dicembre 1914 sono applicabili alle operazioni considerate nel presente Decreto.

Le cambiali di che alla lettera b) dell'articolo precedente, se cedute al Consorzio da Istituti di credito, potranno essere scontate ad un saggio inferiore del mezzo per cento a quello applicato normalmente.

Art. 6. — Gli Istituti di emissione avranno facoltà di riscattare il portafoglio del Consorzio, sino alla cifra massima di 360 milioni, alle condizioni e nelle proporzioni stabilite dall'art. 5 del R. Decreto 20 dicembre 1914, N. 1375.

Per siffatto risconto, che avrà luogo presso la sede di Roma della Banca d'Italia, funzionerà una Commissione composta dei direttori (o chi per essi) delle sedi locali dei tre Istituti di emissione, e di un delegato della Direzione generale della Banca d'Italia.

Art. 7. — A modificazione della seconda parte dell'art. 5 del R. Decreto 20 dicembre 1914 sopra citato, la tassa di circolazione sulla somma di biglietti corrispondenti all'ammontare del risconto cui gli Istituti di emissione sono autorizzati a tenore dell'articolo precedente, sarà sempre conteggiata nella misura fissata dall'art. 20, penultimo capoverso, del testo unico di legge sugli Istituti di emissione.

Art. 8. — Nell'interesse degli Enti consorziati sarà formato un fondo di garanzia mediante l'accantonamento:

a) degli utili delle operazioni che saranno fatte dal Consorzio durante il periodo della sua esistenza;

b) di metà degli utili che gli Istituti di emissione ricaveranno dalle operazioni di risconto cambiario da essi effettuato al Consorzio.

Il fondo di garanzia potrà essere investito soltanto in buoni del tesoro italiani, e gli interessi relativi andranno in aumento del fondo stesso.

Il detto fondo di garanzia sarà amministrato dalla Direzione generale della Banca d'Italia, avrà la funzione di una massa di rispetto e come tale sarà destinato a coprire le perdite eventuali del Consorzio, prima che da esse possa essere intaccato il capitale consortile.

Alla liquidazione del Consorzio per compimento della funzione alla quale temporaneamente è destinato, l'ammontare del fondo di garanzia esistente sarà ripartito fra gli Istituti consorziati *pro-rata* del capitale da essi conferito in Consorzio.

Art. 9. — Le disposizioni dell'art. 7 (primo e secondo capoverso) del R. Decreto 20 dicembre 1914, N. 1375, sono applicabili alle operazioni su merci considerate all'art. 2 del Decreto medesimo e all'art. 3 del presente Decreto.

Le dichiarazioni rilasciate dai consegnatari delle merci, oggetto delle anzidette operazioni, sono soggette alle tasse di bollo fissate per le fedi di deposito dei magazzini generali.

Art. 10. — Gli atti occorrenti per l'aumento del capitale del Consorzio e per le modificazioni del suo Statuto, saranno registrati con la tassa fissa di una lira.

Art. 11. — Il nuovo testo dello Statuto del Consorzio, messo in armonia con le presenti disposizioni, sarà approvato con Decreto da emanarsi dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministro del Tesoro, in conformità dell'art. 2 del citato R. Decreto 20 dicembre 1914.

Art. 12. — Rimangono ferme, in quanto non siano contrarie alle presenti, le disposizioni contenute nel R. Decreto 20 dicembre 1914, N. 1375.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

R. D. N. 708 riguardante la somministrazione dei biglietti a farsi dagli Istituti d'emissione al Ministero del Tesoro per essere versata in conto corrente speciale fra il Tesoro dello Stato e la Cassa Depositi e Prestiti.

(Gazz. Uff. 26 maggio 1915, N. 132).

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, N. 671;

Veduti i RR. Decreti 22 settembre 1914, N. 1028, e 23 novembre 1914, N. 1286;

Ritenuta l'opportunità di estendere il limite del conto corrente fra la Cassa dei Depositi e Prestiti e il Tesoro, di cui nei due succitati Decreti, in relazione anche alle disponibilità della Cassa stessa ed agli eventuali bisogni per la gestione ordinaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La somministrazione di biglietti che il Ministero del Tesoro è autorizzato a richiedere ai tre Istituti di emissione per essere versata in conto corrente speciale fra il Tesoro dello Stato e la Cassa dei Depositi e Prestiti, a norma degli articoli 7 e 8 del R. Decreto 22 settembre 1914, N. 1028, e dell'art. 1 del R. Decreto 23 novembre 1914, N. 1286, è aumentata di lire 200 milioni.

Sui prelevamenti che verranno eseguiti dal detto conto corrente, la Cassa dei Depositi e Prestiti corrisponderà al Tesoro l'interesse del 2 0/0.

Art. 2. — Le somministrazioni di biglietti di cui al presente Decreto, saranno garantite mediante apposito vincolo sino alla concorrenza di 200 milioni sulla rendita di L. 7.445.389 corrispondente al capitale nominale di L. 212.725.400 iscritta al N. 32627 del Gran Libro del consolidato 3,50 0/0 e intestata alla Cassa dei Depositi e Prestiti, e sopra 250 certificati ferroviari 3,50 0/0 da L. 500.000 l'uno di cui alla legge 23 dicembre 1906, N. 638.

Art. 3. — Rimangono in vigore, in quanto non siano contrarie al presente Decreto, le disposizioni contenute negli articoli 7 e seguenti del citato R. Decreto 22 settembre 1914, N. 1028.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

R. D. N. 709, che autorizza una nuova emissione di biglietti di Stato.

(Gazz. Uff. 26 maggio 1915, N. 132).

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, N. 671;

Veduto il R. Decreto 19 settembre 1914, N. 1007, da convertirsi in legge, che stabilisce il limite complessivo della circolazione dei biglietti di Stato da L. 10 e 5;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a nuove emissioni di biglietti di Stato oltre il limite fissato dal predetto R. Decreto, allo scopo di reintegrare la Cassa del Tesoro delle somme anticipate o da anticipare in forza di vigenti leggi, e dei provvedimenti occasionati dalle presenti condizioni politiche ed economiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Sono autorizzate nuove emissioni di biglietti di Stato per somma non eccedente 300 milioni di lire, oltre il limite stabilito dal R. Decreto 19 settembre 1914, N. 1007.

Con Decreto del Ministro del Tesoro sarà provveduto al reparto delle emissioni di cui sopra, nei tagli da L. 10 e 5, ed a tutto quanto occorre per l'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

R. D. N. 710, che stabilisce le norme per le anticipazioni degli Istituti di emissione a favore del Tesoro dello Stato.

(Gazz. Uff. 26 maggio 1915, N. 132).

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, N. 671;

Veduto l'art. 1 del R. Decreto 19 settembre 1914, N. 1007, che determina in 310 milioni di lire la somma totale delle anticipazioni che gli Istituti di emissione debbono fare al Tesoro dello Stato;

Ritenuta l'opportunità di elevare il limite anzidetto, allo scopo di accrescere le disponibilità del Tesoro in vista dei bisogni occasionati dalla presente condizione politica ed economica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il limite massimo delle anticipazioni che il Tesoro dello Stato può chiedere agli Istituti di emissione, ai termini del R. Decreto 19 settembre 1914, N. 1007, è accresciuto della somma di L. 175 milioni, così ripartita:

Banca d'Italia . . .	L. 130 milioni
Banco di Napoli . . .	" 34 milioni
Banco di Sicilia . . .	" 11 milioni.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

R. D. N. 711, col quale è aumentato il fondo di 300 milioni di cui al R. D. 18 agosto 1914, N. 827, e si danno disposizioni per l'erogazione del fondo medesimo.

(Gazz. Uff. 26 maggio 1915, N. 132).

In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, N. 671;

Visti i RR. Decreti 18 agosto, 23 novembre e 20 dicembre 1914, N. 827, N. 1287 e N. 1374;

Ritenuta la opportunità di rendere più estese e più efficaci le disposizioni vigenti in ordine alle operazioni di anticipazione a

favore di Enti che ricevono depositi fruttiferi, come pure di non assottigliare le disponibilità degli Istituti di emissione a favore del commercio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato del Tesoro, di concerto coi Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il fondo di trecento milioni di che all'art. 1° del R. Decreto 18 agosto 1914, N. 827, viene accresciuto di altra somma non superiore a trecento milioni di lire, in corrispondenza agli scopi indicati nel citato R. Decreto e nell'altro del 23 novembre 1914, N. 1287, nonchè a quelli espressi nel presente.

Al fondo così accresciuto si applicano le disposizioni dell'art. 3 del mentovato R. Decreto 18 agosto 1914.

Art. 2. — La facoltà di chiedere anticipazioni sul fondo anzidetto, ai termini del R. Decreto richiamato nell'articolo precedente, viene estesa alle Società cooperative di credito e alle Casse rurali cooperative che ricevono depositi a risparmio.

Art. 3. — A garanzia delle anticipazioni, oltre ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e alle cartelle degli Istituti esercenti il credito fondiario o titoli equiparati, potranno essere accolte anche le delegazioni sulla sovrimposta e sui contributi consorziali, rilasciati da Province, Comuni e Consorzi.

Art. 4. — Le anticipazioni fatte direttamente dagli Istituti di emissione allo Stato, per acquisti di grano, saranno coperte con prelevamenti dal fondo di che all'art. 1 del presente Decreto.

Art. 5. — Il riparto della nuova dotazione al fondo anzidetto sarà stabilito d'accordo fra la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, i quali ne daranno notizia al Ministero del Tesoro.

Art. 6. — Le operazioni di anticipazioni considerate nel presente Decreto sono esenti, a decorrere dal giorno della pubblicazione del Decreto stesso, dalla tassa erariale stabilita dall'art. 1 dell'allegato C alla legge 31 dicembre 1907, N. 804.

Art. 7. — Le operazioni considerate nel presente R. Decreto, saranno eseguite secondo le norme e condizioni contenute nel De-

creto 20 agosto 1914 dei Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e del Tesoro, e le eventuali modificazioni che venissero in seguito stabilite per Decreto dei Ministri anzidetti.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

Decreto Ministeriale che autorizza la fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia.

(Gazz. Uff. 28 maggio 1915, N. 134).

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato col R. Decreto del 28 aprile 1910, N. 204;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. Decreto 30 ottobre 1896, N. 508;

Veduti i Decreti Ministeriali 2 febbraio 1915 e 9 aprile 1915, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette ufficiali del Regno del 6 febbraio 1915, N. 32, e 14 Aprile 1915, N. 94;

Veduta la deliberazione del 17 maggio 1915 del Consiglio Superiore della Banca d'Italia, riguardante un'ulteriore creazione di biglietti dei tagli da L. 1000, 500 e 100;

Veduta la domanda della Direzione generale della Banca predetta, in data 19 maggio 1915, in relazione alla citata deliberazione del Consiglio Superiore;

Determina:

Art. 1. — E' autorizzata la fabbricazione di biglietti della Banca d'Italia dei tagli e nelle quantità appresso indicati.

Numero 795.000 biglietti da lire mille, per un valore complessivo di L. 795.000.000, divisi in 80 serie, di cui la prima di 5000 biglietti, numerati progressivamente da 5001 a 10.000, e distinta con la lettera ed il numero C-11, e le altre 79 serie, di 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere ed i numeri da D-11 a V-11, da A-12 a V-12, da A-13 a V-13, da A-14 a V-14, da A-15 a B-15.

Numero 300.000 biglietti da lire cinquecento per un valore complessivo di L. 150.000.000, divisi in 30 serie, di 10.000 biglietti ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere ed i numeri da M-25 a V-25, e da A-26 a V-26.

Numero 2.000.000 di biglietti da lire cento, per un valore complessivo di L. 200.000.000, divisi in 200 serie, di 10.000 biglietti

ciascuna, numerati progressivamente da 1 a 10.000, e distinte con le lettere ed i numeri da A-144 a V-144, da A-145 a V-145, da A-146 a V-146, da A-147 a V-147, da A-148 a V-148, da A-149 a V-149, da A-150 a V-150, da A-151 a V-151, da A-152 a V-152, da A-153 a V-153.

Art. 2. — I biglietti di cui all'articolo precedente avranno i distintivi e le caratteristiche rispettivamente fissate dai Decreti Ministeriali 6 dicembre 1897 pel taglio da L. 1000, 25 ottobre 1898 pel taglio da L. 500, e 30 ottobre 1897 pel taglio da L. 100.

Art. 3. — Agli stessi biglietti verrà applicato il cantrassegno di Stato di cui al Decreto Ministeriale del 30 luglio 1896.

Roma, 23 maggio 1915.

Industria

R. D. N. 565, col quale è istituita, presso il Ministero della Guerra, una Commissione per predisporre e disciplinare gli approvvigionamenti delle calzature per l'Esercito mobilitato.

(Gazz. Uff. 26 maggio 1915, N. 132).

Visti i RR. Decreti N. 770 in data 4 agosto e N. 1182 in data 22 ottobre 1914, portanti deroghe alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato per quanto riguarda provviste eccezionali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Ritenuta la necessità di disciplinare il servizio degli approvvigionamenti di calzature per l'Esercito mobilitato con un'azione coordinata che valga ad assicurare all'industria nazionale un lavoro ben regolato, senza ingiustificate variazioni nel prezzo delle materie prime e delle lavorazioni, con equa distribuzione fra le diverse regioni del Regno a condizioni e prezzi convenienti per lo Stato e per la industria, allo scopo anche di limitare, per quanto possibile, la necessità per parte dell'Amministrazione militare di ricorrere all'estero per tali acquisti;

Tenuto conto per iniziativa del Ministero della Guerra e col concorso dell'Associazione per l'industria nazionale del cuoio, si è già promosso un accordo fra industriali di conceria e fabbricanti di calzature per provvedere nel più largo modo possibile a tale rifornimento;

Considerato come tale accordo è basato, da una parte sull'obbligo che si assumono gli industriali conciatori di mettere a disposizione dei fabbricanti di calzature tutta la loro produzione, portata alla massima efficienza, alla condizione di cederla al prezzo che sarà periodicamente stabilito da apposita Commissione, dall'altra sull'impegno da parte del fabbricante di calzature di fornirsi materia prima a loro scelta dagli industriali conciatori aderenti all'accordo, e di costruire il massimo di calzature militari consentito dai loro rispettivi mezzi, coll'obbligo di consegnare poi la loro produzione colle modalità che saranno stabilite;

Considerato che per regolare, vigilare e perfezionare tale accordo necessita la costituzione di apposita Commissione, composta

di industriali conciatori, di fabbricanti di calzature e di rappresentanti delegati dei Ministeri della Guerra, della Marina, e dell'Agricoltura, Industria e Commercio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, di concerto coi Ministri della Guerra, della Marina, e di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È istituita presso il Ministero della Guerra una Commissione allo scopo di predisporre e disciplinare gli approvvigionamenti delle calzature all'Esercito mobilitato, ed alla quale spettano i seguenti incarichi:

a) tenere in evidenza il fabbisogno rappresentato dall'Amministrazione militare, la produzione che può offrire il Paese, al fine di dare gli elementi e le notizie occorrenti per porre da una parte il Ministero e dall'altra le Ditte nazionali, in condizioni queste di intensificare, completare e migliorare la loro produzione, quello di conoscere quanto eventualmente occorresse acquistare all'estero per completare i propri fabbisogni;

b) tenere l'elenco delle Ditte nazionali a cui ricorrere per le relative provviste, tenendo in evidenza la potenza di produzione;

c) tenere l'elenco delle Ditte da escludersi dalle forniture per irregolarità e trascuratezza nelle forniture già fatte od in corso, o per eccesso d'impegni assunti;

d) facilitare e disciplinare le relazioni fra industriali conciatori e produttori di calzature nel senso di ottenere il massimo rendimento degli uni e degli altri in relazione alla potenzialità dei loro stabilimenti ed alla incetta di mano d'opera;

e) assegnare il contributo che deve essere dato dagli uni e dagli altri;

f) risolvere le eventuali controversie che possono insorgere fra industriali, conciatori e fabbricanti di calzature, nonché fra i produttori e le Amministrazioni dello Stato;

g) stabilire periodicamente i prezzi delle materie prime e quelli relativi da corrispondersi ai fabbricanti di calzature;

h) a presentare al Ministero i provvedimenti da prendersi per meglio assicurare il rifornimento delle calzature dell'Esercito.

Art. 2. — La Commissione è composta del presidente, di quattro delegati del Ministero della Guerra e di un delegato per ciascuno dei Ministeri della Marina e di Agricoltura, Industria e Commercio, nonché di sette delegati tratti dagli industriali conciatori designati

dalla Associazione italiana dell'industria e del commercio del cuoio » e di cinque delegati tratti dagli industriali per la lavorazione delle calzature e designati dal « Gruppo di fabbricanti di calzature » aderenti all'Associazione stessa.

Il presidente è nominato su proposta del Presidente del Consiglio, all'infuori dei delegati di cui al comma precedente.

La nomina del presidente dei membri della Commissione è fatta con Decreto Reale, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed in esso si stabilisce quale dei membri possa sostituire il presidente nei casi di assenza o d'impedimento.

Per la necessaria corrispondenza nelle votazioni dei rappresentanti dello Stato e dei rappresentanti degli industriali, viene stabilito che per i primi il voto di ciascun membro conta per due.

Art. 3. — La Commissione si riunisce presso il Ministero della Guerra in adunanze periodiche o straordinarie, indette dal presidente di sua iniziativa o su proposta dei singoli membri. La Commissione dispone di un ufficio di segreteria retto da un funzionario dell'Amministrazione della Guerra designato dal Ministero competente.

Art. 4. — La Commissione compila entro cinque giorni dalla data del presente Decreto, il proprio regolamento, che sarà approvato con Decreto Ministeriale.

Art. 5. — Le spese riguardanti il funzionamento della Commissione, nei limiti che verranno specificati nel relativo regolamento, saranno poste a carico del bilancio del Ministero della Guerra.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1915.

R. Decreto-Legge N. 564, col quale possono essere temporaneamente esonerati dal prestar servizio sotto le armi i militari in congedo richiamati, i quali prestano l'opera loro presso stabilimenti privati od imprese che provvedono materiali o lavori per conto del R. Esercito e della R. Marina.

(Gazz. Uff. 8 maggio 1915, N. 115).

Visto l'art. 125, ultimo comma, del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con Nostro Decreto 24 dicembre 1911, N. 1497;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. Decreto 16 dicembre 1888, N. 5860, nonché le leggi che successivamente lo modificarono;

Visto il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato, approvato con Nostro Decreto 13 aprile 1911, N. 374; ed il Nostro Decreto 17 maggio 1914, N. 548;

Vista la istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego ai militari della R. Marina in congedo illimitato, approvata con Nostro Decreto 27 novembre 1904;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare con nuovi criteri, meglio rispondenti alle necessità militari, la esonerazione dal servizio presso le truppe dei militari richiamati in caso di mobilitazione che siano addetti a stabilimenti privati o ad imprese che provvedono materiali o lavori o materie prime per l'Esercito o per l'Armata; nonchè di apportare altre modificazioni all'art. 1 del precitato regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo;

Previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli Affari della Guerra, di concerto con quello della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — In caso di chiamata alle armi per mobilitazione possono essere temporaneamente esonerati dal prestare effettivo servizio sotto le armi i militari in congedo illimitato richiamati, di qualsiasi classe e categoria, i quali prestino almeno da un mese l'opera loro presso stabilimenti privati od imprese che provvedano materiali o lavori per conto del R. Esercito o della R. Marina, ovvero forniscano le materie prime per i materiali suddetti.

Art. 2. — Il criterio per la esonerazione temporanea di cui all'articolo precedente, è dato dalla riconosciuta necessità e insostituibilità dei militari stessi nelle funzioni che disimpegnano presso gli stabilimenti o le imprese.

Art. 3. — Speciali Commissioni locali, costituite da ufficiali del R. Esercito ed all'occorrenza anche della R. Marina, assistiti, quando lo ritengano opportuno, da persone estranee alle Amministrazioni militari, di particolare competenza tecnica, procederanno all'accertamento delle condizioni richieste per far luogo alla esonerazione temporanea e decideranno in proposito.

Le stesse Commissioni hanno facoltà di revocare le concessioni qualora in seguito risultino irregolarmente conseguite.

I ricorsi contro le decisioni delle Commissioni saranno rivolti ai Ministeri della Guerra o della Marina, a seconda che riflettano militari del R. Esercito o dell'Armata: i ricorsi stessi però non sospendono gli effetti delle decisioni delle Commissioni.

I ricorsi relativi a militari del R. Esercito adibiti a produzioni che interessano l'Amministrazione marittima, o a militari della R. Marina adibiti a produzioni che interessano il R. Esercito, saranno comunicati dal Ministero della Guerra a quello della Marina o viceversa.

Art. 4. — I Ministri della Guerra e della Marina potranno sentire il parere di una Commissione centrale, quando si tratti di decidere sui ricorsi presentati contro le deliberazioni delle Commissioni locali, nonchè quando occorra stabilire criteri di massima sulla applicazione del presente Decreto.

La Commissione centrale, da nominarsi con Decreto del Ministero della Guerra, d'accordo con quello della Marina, sarà costituita da un ufficiale generale, presidente, e da sette ufficiali superiori o funzionari civili, dei quali quattro appartenenti all'Amministrazione della Guerra e tre a quella della Marina.

La Commissione centrale potrà essere assistita, quando lo ritenga opportuno, da persone estranee alle Amministrazioni militari, di particolare competenza tecnica. Essa potrà inoltre procedere ad accertamenti nei riguardi delle esonerazioni temporanee.

Art. 5. — Coloro che fossero ammessi all'esonerazione temporanea, sebbene non vestano l'uniforme militare, sono considerati come a disposizione delle autorità militari e soggetti alla giurisdizione militare, senza peraltro aver diritto ad assegni sul bilancio della guerra o della marina.

Art. 6. — Le esonerazioni temporanee dureranno finchè permanga la condizione di necessità ed insostituibilità degli esonerati e lo stabilimento o l'impresa continui a provvedere materiali o lavori o materie prime per uso dell'Esercito o dell'Armata.

Venendo a mancare le condizioni per cui le esonerazioni temporanee furono concesse, è fatto obbligo ai proprietari o direttori degli stabilimenti od imprese di dimettere, nello stesso giorno, i militari che ne fruivano.

Entro tre giorni dall'avvenuta cessazione delle condizioni stesse, i suddetti proprietari o direttori ne dovranno fare denuncia alle Commissioni locali.

I militari dimessi dagli stabilimenti od imprese si dovranno presentare, entro il giorno successivo, alla autorità competente per essere avviati ai proprii corpi.

Art. 7. — Le Commissioni ed i singoli loro componenti, accompagnate, quando fosse il caso, dalle persone estranee all'Ammi-

mstrazione, di cui agli articoli 3 e 4, avranno libero accesso negli stabilimenti privati, nei quali vi sia personale ammesso al beneficio della esonerazione temporanea, onde procedere a tutti quegli accertamenti che occorreranno per il migliore adempimento delle funzioni loro affidate.

Art. 8. — Chiunque, per ragioni del suo ufficio, avendo facoltà di fare richieste di temporanea esonerazione dal servizio di militari richiamati, ovvero di rilasciare dichiarazioni che a quelle esonerazioni si riferiscano, attesta falsamente circostanze che diano o possano dare motivo alle esonerazioni stesse, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa estensibile a lire duemila.

Alla stessa pena soggiace chiunque, avendo l'obbligo di dimettere i militari che godano esonerazioni temporanee o di denunziare la cessazione delle condizioni che dettero motivo alle esonerazioni stesse, omette di farlo nei termini rispettivamente stabiliti all'art. 6.

Il militare che scientemente fruisce dell'esonerazione temporanea ottenuta con mezzi illeciti, è considerato e punito come disertore.

Art. 9. — Il termine di tre mesi di permanenza degli operai negli stabilimenti militari in genere dell'Esercito o della Marina, di cui all'art. 1, comma *d)* e *h)*, del R. Decreto 13 aprile 1911, numero 374, è ridotto ad un mese agli effetti delle esonerazioni temporanee.

Art. 10. — Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari che siano contrarie alle disposizioni contenute nel presente Decreto.

Art. 11. — I Ministri della Guerra e della Marina sono autorizzati a stabilire le norme occorrenti per l'applicazione del presente Decreto, che andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione, e che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1915.

Esonerazione temporanea dei direttori tecnici, capotecnici e operai specializzati appartenenti alla milizia territoriale.

Il Ministero della Guerra rende noto che è ammessa l'esonerazione temporanea, per mesi uno, dei militari della milizia territoriale occupati almeno da un mese in stabilimenti o imprese, in qua-

lità di direttori tecnici, capi tecnici, operai specializzati, sempre che sia riconosciuta la loro insostituibilità, e tale che il loro allontanamento causerebbe la cessazione del lavoro in tutto ovvero in notevole riparto dello stabilimento o impresa.

Le Commissioni locali si regolano con modalità analoghe al Decreto 551, rinviando, se del caso, il prescritto accertamento. Il presidente della Commissione è autorizzato a pronunciare subito l'esonero, facendo sollecitamente le prescritte comunicazioni per evitare la partenza dei militari dai Distretti.

Norme per l'applicazione del R. Decreto-Legge 29 aprile 1915, N. 561, relativo alla esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati che siano addetti a stabilimenti privati o ad imprese che interessino l'Esercito o l'Armata.

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI LOCALI.

1. Il Ministero della Guerra, d'accordo con quello della Marina, può ordinare in ogni tempo la costituzione delle Commissioni locali, di cui all'art. 3 del R. Decreto 29 aprile 1915, N. 561.

Come risulta dall'allegato N. 1, esse si costituiranno in talune città sedi di comando di divisione militare e nel presidio di Spezia.

Presso gli altri comandi di divisione e nel presidio di Venezia le attribuzioni affidate alle Commissioni sono disimpegnate dalle direzioni o dagli uffici territoriali d'artiglieria, del genio o di commissariato militare, o dai distretti militari.

La giurisdizione delle Commissioni si estende, di massima, al territorio della divisione, e per quelle di Spezia e Venezia al rispettivo circondario o distretto amministrativo.

2. Le Commissioni si compongono:

di un presidente, colonnello o tenente colonnello del Regio Esercito, in effettività di servizio o richiamato dal congedo, possibilmente di artiglieria, o del genio, o di commissariato militare;

di un numero variabile di ufficiali superiori o di capitani del R. Esercito, o di ufficiali di grado corrispondente della Regia Marina, tratti dalle liste costituite dai comandi di corpo d'armata;

di un capitano, segretario.

3. Il presidente e il segretario sono nominati dal Ministero della Guerra, ed attendono esclusivamente ai lavori delle Commissioni.

4. Le liste degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina che possono essere chiamati quali membri delle Commissioni sono compilate dai comandi di corpo d'armata, d'accordo con i comandi di dipartimento marittimo, e distinte per armi e specialità, in base alle indicazioni che saranno all'uopo richieste alle autorità militari dipendenti.

Nelle dette liste saranno iscritti anche gli ufficiali che esercitano già una sorveglianza sugli stabilimenti privati posti nel territorio del corpo d'armata.

Quando avvenga che gli ufficiali dell'Esercito, in parola, dipendano da altro comando di corpo d'armata, o che, per difetto di elementi, non sia possibile di costituire le varie liste con ufficiali residenti nel territorio del corpo d'armata, i comandi interessati si rivolgeranno a tale scopo ad altri comandi di corpo d'armata.

Per la Commissione da costituirsi nel presidio di Venezia, il comando del corpo d'armata procederà d'intesa col comando in capo del dipartimento marittimo, che è pure comandante della piazza.

I presidenti delle Commissioni, volta per volta che debbono esaminare e decidere sulle richieste di esonerazione temporanea, inviteranno a far parte della Commissione quegli ufficiali che ritengano più particolarmente indicati, in rapporto al carattere degli stabilimenti o delle imprese che chiedono l'esonerazione temporanea dal servizio effettivo sotto le armi del proprio personale.

5. Parimente sono compilati dai comandi di corpo d'armata ristretti elenchi delle persone estranee alle amministrazioni militari che, eventualmente, potranno assistere le Commissioni nei loro lavori, come è detto al capoverso dell'art. 3 del R. Decreto 29 aprile 1915, N. 561.

Le persone stesse debbono essere di nota competenza tecnica e di riconosciuta probità; esse dovranno, in precedenza, dichiarare di essere disposte a prestare l'opera loro ad ogni invito del presidente.

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI.

6. I proprietari o direttori di stabilimenti od imprese che intendono chiedere l'esonerazione temporanea del proprio personale ne rivolgeranno richiesta, per iscritto, alla Commissione che ha giurisdizione sul territorio.

La lettera di richiesta conterrà, in foglio a parte, gli elenchi degli esonerandi, e indicherà (con l'appoggio di documenti inecce-

pibili), le commesse in corso di manufatti, derrate, lavori, materie prime o prestazione d'opera per conto dell'Esercito o dell'Armata; le condizioni di lavoro, il numero complessivo del personale addetto all'impresa o stabilimento, nonché tutte quelle notizie atte a dimostrare la necessità ed insostituibilità dei militari proposti per l'esonerazione temporanea.

7. Gli elenchi degli esonerandi, compilati in triplice copia, saranno conformi al mod. A che fa seguito alle presenti norme.

Saranno compilati separati elenchi per gli ufficiali e per gli uomini di truppa, nonché per i militari dell'Esercito e per quelli dell'Armata.

Dei tre esemplari degli elenchi completati con la decisione della Commissione, uno resterà presso la Commissione, uno sarà restituito al proprietario o direttore dello stabilimento od impresa ed il terzo sarà trasmesso al Ministero della Guerra (Direzione generale artiglieria e genio), ovvero al Ministero delle Marina (Direzione generale Corpo Reale equipaggi).

8. Ricevuta la lettera di richiesta, il presidente della Commissione disporrà per gli accertamenti necessari a stabilire se esistano le condizioni volute per far luogo al provvedimento invocato. Gli accertamenti potranno essere effettuati collegialmente, oppure da uno o più componenti della Commissione, assistiti, all'occorrenza, dalle persone tecniche estranee all'Esercito ed all'Armata di cui all'art. 3 del R. Decreto.

9. Compiuti gli accertamenti il presidente convocherà la Commissione per procedere alle deliberazioni, che saranno prese da almeno tre votanti.

Assisteranno alle deliberazioni, senza diritto al voto, anche le persone tecniche — di cui è parola nel numero precedente — che avessero partecipato ai singoli accertamenti.

La Commissione dovrà valutare le condizioni di necessità e di insostituibilità del personale non in modo astratto, ma in modo concreto: in rapporto, cioè, all'urgenza del lavoro, alla disponibilità della mano d'opera, alla speciale competenza delle persone ed alla importanza del fine che si vuol raggiungere.

La Commissione non dovrà mai perdere di vista che in caso di mobilitazione l'obbligo precipuo di ogni militare è quello di compiere il proprio servizio sotto le bandiere, e che a tale obbligo (sia pure temporaneamente), nessuno dev'essere sottratto se non per un alto interesse dello Stato.

Consegue quindi, che la esonerazione dovrà essere deliberata solo quando la Commissione acquisti il convincimento che l'opera individuale dei militari negli stabilimenti privati possa dare notevoli e positivi risultati a vantaggio dello Stato, che altrimenti non si raggiungerebbero.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza; in caso di parità di voti, avrà la prevalenza il voto del presidente.

La esonerabilità sarà dichiarata per un periodo di tempo determinato, del quale si preciserà la scadenza, e che non potrà eccedere i tre mesi, salvo ad essere prorogata con successive deliberazioni se, alla scadenza, permarranno le circostanze, che indussero a dichiararla.

Quando avvenga di dover determinare, fra più militari aventi gli stessi requisiti, quali fra loro debbano essere dichiarati esonerabili, la preferenza sarà data a coloro che appartengono a classi più anziane e che non hanno ricevuto istruzione militare.

10. A misura che il personale degli stabilimenti od imprese per cui venne riconosciuto il titolo all'esonerazione sia richiamato sotto le armi, i direttori degli stabilimenti od imprese ne informeranno subito, mediante l'elenco variazioni (mod. *B*), il presidente della Commissione, il quale farà tener loro i foglietti di esonerazione temporanea (mod. *E*), da consegnarsi ai militari richiamati.

Il presidente, contemporaneamente, rimetterà un elenco dei militari in parola (mod. *C*), al comando del corpo o reparto di cui al successivo N. 17, ed altro elenco ai distretti di leva (che ne informeranno i centri di mobilitazione) od alle capitanerie di porto, cui quei militari appartengono.

I distretti di leva, alla variazione di « Chiamato alle armi, ecc. », faranno seguire quella di: « Esonerato temporaneamente dal servizio effettivo sotto le armi, fino al giorno..... ». (R. Decreto 29 aprile 1915, N. 561).

Le capitanerie di porto inscriveranno analoga annotazione sui modelli 45, dandone partecipazione al Ministero della Marina.

11. Le infrazioni alle prescrizioni sancite dal R. Decreto 29 aprile 1915, N. 561, saranno immediatamente represses dalle Commissioni locali con la revoca delle esonerazioni concesse, e con la denuncia all'autorità giudiziaria competente, qualora le infrazioni stesse rivestano carattere di reato previsto dall'art. 8 del R. Decreto stesso, o da altre leggi vigenti.

12. Al termine del periodo fissato nella dichiarazione di esonerabilità, i militari interessati che — per non essere stati, nel frat-

tempo, richiamati — non abbiano avuto ragione di fruirne, dovranno essere depennati dall'elenco mod. *A*; a tal uopo i direttori degli stabilimenti od imprese dovranno segnalarne i nomi alle Commissioni locali mediante l'elenco mod. *B*.

Se, invece, al termine suddetto i militari fruissero dell'esonerazione, i direttori degli stabilimenti od imprese li dimetteranno in giornata, ritirando loro i foglietti di esonerazione temporanea mod. *E*. Egualmente i direttori dovranno procedere se, prima della scadenza, venisse a mancare una qualsiasi delle condizioni per le quali la esonerazione fu accordata.

I direttori poi, appena raccolti i foglietti, li invieranno con l'elenco variazioni suddetto, al comando del reparto di cui al N. 17 per i provvedimenti indicati nel successivo N. 20. Altra copia dell'elenco trasmetteranno alla Commissione locale, la quale ne prenderà nota sul mod. *A* e ne informerà il distretto militare o la capitaneria di porto competente mediante elenco mod. *D*.

Degli elenchi di variazione sarà rilasciata ricevuta con apposito talloncino, da staccarsi dagli elenchi stessi.

I militari dimessi dagli stabilimenti dovranno presentarsi nelle ventiquattr'ore al comando del reparto da cui sono tenuti in nota.

13. I presidenti, per tutto quanto riguarda il funzionamento delle Commissioni, sono autorizzati a corrispondere direttamente con le autorità civili e militari.

14. Il segretario della Commissione, sotto la direzione del presidente, sarà incaricato della conservazione di tutti gli atti d'ufficio, nonché della compilazione della corrispondenza, dei verbali e dei documenti occorrenti.

Alla dipendenza del segretario saranno posti uno o più scritture, a seconda dell'entità dei lavori e pel tempo strettamente necessario.

Quando la Commissione abbia una sede propria e non sia presso altro ufficio militare, le sarà assegnato anche un piantone.

Le richieste di tale personale saranno rivolte al comando del presidio.

Lo stesso comando di presidio provvederà i locali ed il mobilio occorrenti alla Commissione, nonché le suppellettili.

Gli oggetti di cancelleria saranno forniti dal distretto militare che ha luogo nel capoluogo della divisione.

15. I modelli *A* (elenchi del personale per cui fu richiesta la esonerazione), che restano presso le Commissioni, saranno numerati progressivamente e raccolti in cartelle. Su di essi saranno riportate

le variazioni che avvenissero in seguito, relative alla cessazione, proroga, revocazione, ecc.

Le lettere di richiesta delle ditte e la corrispondenza successiva (esclusi gli elenchi di cui sopra è parola), saranno tenuti in fascicoli distinti per ciascuno stabilimento o impresa. Si avrà cura, però, di ricordare sulle lettere di richiesta il numero progressivo degli elenchi mod. A cui si riferiscono.

16. Trascorso un mese dall'inizio dei lavori, i presidenti delle Commissioni trasmetteranno ai Ministeri della Guerra e della Marina una sommaria relazione sulle operazioni compiute, accennando anche agli inconvenienti rilevati ed al modo di evitarli in seguito. Alla copia di relazione si unirà, rispettivamente, la situazione numerica dei militari che fruiscono dell'esonerazione temporanea (mod. G).

Al termine di ciascun mese successivo, i presidenti trasmetteranno la sola situazione numerica, salvo a corredarla di quelle eventuali notizie che credessero di segnalare.

DISCIPLINA DEGLI ESONERATI

17. I militari esonerati temporaneamente continueranno ad appartenere, agli effetti matricolari, ai centri di mobilitazione cui sono effettivi.

Essi però saranno tenuti in nota, agli effetti di cui all'art. 5 del R. Decreto 29 aprile 1915, N. 561, dal comando di un corpo o reparto che abbia sede sul posto; in mancanza, dal comando di un reparto di truppa viciniore, retto da ufficiale, ovvero da un comando di stazione dei RR. Carabinieri.

I comandi di presidio designeranno i reparti, e questi compileranno per i detti militari, in base alle comunicazioni delle Commissioni locali, speciali ruolini (mod. F), da tenersi al corrente con le successive variazioni.

18. Agli esonerati sarà, a cura dei comandanti di reparto, consegnato un bracciale, da portarsi costantemente, in modo visibile, sulla manica sinistra del vestito, sopra al gomito.

A coloro che contravvenissero a tale prescrizione, potrà essere inflitta dal comandante del reparto una punizione disciplinare.

I bracciali occorrenti saranno richiesti ai magazzini del distretto militare che ha sede nel capoluogo della divisione.

19. Qualora avvenga che i militari temporaneamente esonerati incorrano in mancanze di carattere grave o commettano disordini per i quali si ritengano inadeguate le ordinarie sanzioni disciplinari, i comandanti di reparto dovranno riferirne subito ai comandanti di

divisione militare o di dipartimento marittimo. Questi potranno disporre la immediata presentazione dei militari ai corpi (dandone avviso alla Commissione locale ed al Ministero competente), ed anche, ove ne sia il caso, denunciarli all'autorità giudiziaria.

20. I comandanti di reparto provvederanno a che i militari che hanno cessato dall'esonerazione temporanea, siano muniti dei mezzi di viaggio per raggiungere il centro di mobilitazione; cui debbono essere avviati i militari della stessa arma e specialità residenti nel luogo, o la capitaneria di porto più vicina.

Nel caso di ritardata presentazione, ingiustificata, saranno presi a carico dei manchevoli opportuni provvedimenti.

I militari, soltanto quando saranno giunti ai corpi, depositeranno il bracciale.

COMMISSIONE CENTRALE.

21. Contro le decisioni delle Commissioni locali, gli stabilimenti o imprese interessate hanno facoltà di ricorrere ai Ministri della Guerra o della Marina, a seconda che le decisioni riguardano militari dell'Esercito o dell'Armata.

I ricorsi saranno presentati al presidente della Commissione locale, il quale, con tutta sollecitudine, li trasmetterà al Ministero competente, accompagnandoli con tutte quelle informazioni che ritenesse utili per la loro soluzione.

22. Il Ministro della Guerra e quello della Marina, ricevuti i ricorsi, li sottopongono alla Commissione centrale di cui all'art. 4 del R. Decreto 29 aprile 1915, N. 561. Avutone il parere, decideranno inappellabilmente.

Però, nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo precitato, i ricorsi, prima ancora del deferimento di essi all'esame della Commissione centrale, saranno comunicati al Ministero della Guerra od a quello della Marina, a seconda che si tratti di militari adibiti a produzioni che interessano l'Amministrazione dell'Esercito o dell'Armata.

Alla Commissione centrale potranno anche essere sottoposte dai singoli Ministri della Guerra o della Marina, o da entrambi, previ accordi, questioni di massima in materia di esonerazione temporanea (interpretazione di norme, istruzioni da diramarsi alle Commissioni locali, ecc.).

23. Il presidente della Commissione centrale deferisce allo studio di tutti o dei singoli membri le questioni sottoposte, designando, quando occorra, dei relatori; convoca poi, al momento op-

portuno, la Commissione. Questa, sentita la relazione e le persone di competenza tecnica previste dall'art. 4, quando siano intervenute, formula il proprio parere, sul quale, a partire dal meno anziano, ogni membro darà il voto.

Qualora il parere non sia adottato all'unanimità, se ne farà cenno nel verbale, indicando quelle ragioni che la minoranza desideri siano rappresentate.

Copia autentica del parere emesso sarà inviata al Ministero che lo ha provocato.

24. Il Ministero della Guerra, d'accordo con quello della Marina, formerà la lista delle persone di particolare competenza tecnica di cui all'ultimo capoverso dell'art. 4 del R. Decreto 29 aprile 1915, N. 561, le quali dovranno, in precedenza, dichiarare di essere disposte a prestare l'opera loro ad ogni invito del presidente della Commissione.

Le dette persone saranno dal presidente chiamate a partecipare ai lavori della Commissione, a seconda della specialità delle industrie o produzioni cui le questioni si riferiscono.

Esse, per altro, non parteciperanno alla votazione.

25. Alla dipendenza del presidente della Commissione centrale, presso il Ministero della Guerra, funzionerà una segreteria. Essa attenderà particolarmente alla raccolta e conservazione dei pareri, verbali, atti di ogni genere della Commissione; rilascerà copie autentiche dei documenti stessi e disimpegnerà tutte le altre incombenze d'ufficio che il presidente crederà di affidarle.

26. Il presidente, per quanto riguarda il funzionamento della Commissione centrale, può corrispondere direttamente con le autorità civili e militari.

NORME AMMINISTRATIVE.

27. Alle persone di particolare competenza tecnica estranee alle Amministrazioni militari di cui all'art. 3 del R. Decreto 29 aprile 1915, N. 561, che compiano accertamenti od intervengano alle sedute delle Commissioni locali, spetterà il rimborso delle spese di viaggio (se dovranno recarsi fuori della loro ordinaria residenza), e l'indennità giornaliera di L. 12, compresi i giorni di viaggio.

A quelle chiamate dalla Commissione centrale spetterà, invece, l'indennità giornaliera di L. 20.

28. Le spese di viaggio di cui al precedente numero, saranno rimborsate in relazione al trasporto in 1ª classe, a tariffa ordinaria,

nonchè, occorrendo, alle indennità chilometriche stabilite per gli ufficiali superiori.

Qualora le Commissioni funzionino dopo indetta la mobilitazione, le predette persone saranno ammesse a viaggiare con le norme di cui al capo IV del regolamento dei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, considerandole come aggregate all'Esercito, e perciò nessun pagamento dovrà esser loro fatto per tali viaggi.

29. Agli ufficiali del R. Esercito o della R. Marina, oltre gli assegni ordinari e di trasferta che loro competono a tenore dei regolamenti militari vigenti, sarà corrisposta un'indennità supplementare di L. 3 per i giorni in cui sono a disposizione delle Commissioni locali per gli accertamenti e le deliberazioni.

Tale indennità supplementare non compete, però, al presidente e al segretario designati dal Ministero per attendere esclusivamente ai lavori della Commissione.

Agli ufficiali ed ai funzionari civili componenti la Commissione centrale, compreso il segretario, la indennità supplementare sarà di L. 10 per ogni adunanza della Commissione.

30. Per il conteggio delle spese si seguiranno le norme amministrative vigenti per i Corpi del R. Esercito, adoperando gli stessi documenti dimostrativi.

La contabilità delle spese sarà tenuta dai comandi dei distretti che hanno sede nel capoluogo della divisione i quali potranno corrispondere, se occorre, qualche limitata anticipazione ai presidenti delle Commissioni locali, che ne rilasceranno ricevuta, e le liquideranno in seguito con la presentazione dei titoli giustificativi quietanzati.

I comandi dei distretti contabilizzeranno le spese sui rendiconti mod. 80 R. A., che trasmetteranno, trimestralmente, al Ministero della Guerra. Quando occorresse, i comandi dei distretti richiederanno al Ministero stesso apposite anticipazioni.

31. Le spese per il funzionamento delle Commissioni (indennità ai militari ed ai civili, spese di trasporto e di ufficio, ecc.), saranno per due terzi a carico del bilancio della guerra e per un terzo a carico di quello della marina.

32. La ritenuta per imposta di ricchezza mobile non è applicabile sulla indennità giornaliera spettante alle persone di cui al N. 27, facendo essa parte dei redditi professionali, per i quali la tassa viene riscossa direttamente.

Commercio

R. Decreto-legge N. 564 contenente norme riguardanti il deposito nelle zone di vigilanza delle merci di proibita esportazione.

(Gazz. Uff. 4 maggio 1915, N. 111).

Visti i Regi Decreti 1° agosto 1914, N. 758, 6 agosto 1914, N. 790, 28 ottobre 1914, N. 1186, 13 novembre 1914, N. 1232, 22 novembre 1914, N. 1278, 27 dicembre 1914, N. 1415, 31 gennaio 1915, N. 55, 7 febbraio 1915, N. 73, 23 Marzo 1915, N. 297 e 15 aprile 1915, N. 468, con i quali fu vietata l'esportazione di alcune merci e regolato il transito attraverso il territorio dello Stato delle merci similari estere;

Visti gli articoli 109, 111 e 112 delle tariffe e condizioni per i trasporti sulle Ferrovie dello Stato di cui all'allegato D alla legge 27 aprile 1885, N. 3048;

Ritenuto che ad assicurare la più rigorosa esecuzione dei Decreti suddetti, sia in relazione alle mutate condizioni del movimento generale dei traffici, sia per prevenire ogni forma di possibile infrazione ai divieti, si rendono necessarie in via eccezionale e transitoria alcune modificazioni al regime doganale e ferroviario;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le Finanze, di concerto con quello dei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È data facoltà al Ministro delle Finanze di sottoporre a speciali discipline od anche di vietare, nelle zone doganali di vigilanza ed in altre località prossime al confine, i depositi di merci di proibita esportazione in quantità superiore ai bisogni del consumo locale determinato, ai sensi del secondo comma dell'art. 74 della legge doganale, per un periodo di tempo da stabilirsi a seconda dei casi.

Art. 2. — Le merci di vietata o condizionata esportazione giunte a stazioni ferroviarie comprese nelle zone o nelle località

di cui al precedente articolo saranno d'ufficio respinte al mittente quando per effetto delle disposizioni emanate in virtù dell'articolo stesso non possono esservi depositate.

Se tali merci fossero state colpite da divieto di esportazione durante il trasporto, sarà in facoltà dell'Amministrazione ferroviaria di ammetterle alla rispeditura ad altra stazione designata dal mittente, purchè la designazione sia fatta entro cinque giorni da quello dell'avviso di arrivo. In caso contrario saranno rispediti al mittente.

Tutte le tasse e le spese tanto per le spedizioni quanto per le rispediture saranno a carico dei trasporti.

Art. 3. — Il presente Decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1915.

R. D. N. 678, col quale per tutti gli effetti dell'adempimento delle obbligazioni sono considerati festivi i cinque giorni consecutivi dopo il 24 maggio.

(Gazz. Uff. 24 maggio 1915, N. 129).

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, N. 671;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — A tutti gli effetti dell'adempimento delle obbligazioni civili e commerciali sono considerati festivi i cinque giorni consecutivi a datare da domani 24 maggio.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

R. D. N. 697, che vieta ogni traffico d'esportazione, importazione e transito fra il territorio del Regno e delle sue Colonie e il territorio della Monarchia austro-ungarica.

(Gazz. Uff. 25 maggio 1915, N. 130).

Vista la legge 22 maggio 1915, N. 671, che conferisce pieni poteri al Governo durante lo stato di guerra;

Considerato che questa condizione già sussiste rispetto all'Austria-Ungheria;

Sulla proposta dei Nostri Ministri, Segretari di Stato per gli Affari Esteri, per le Colonie, per le Finanze e per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Ogni traffico di esportazione, d'importazione o di transito è vietato fra il territorio del Regno e delle sue Colonie e il territorio della Monarchia austro-ungarica.

Le merci di qualunque genere, pervenute o spedite in trasgressione di questo divieto, saranno confiscate, secondo le norme vigenti per la confisca delle merci di contrabbando doganale, a meno che non sia provato che la loro spedizione fu anteriore alla pubblicazione del presente Decreto, senza pregiudizio dell'applicazione delle altre pene stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 2. — Speciali permessi, in derogazione a questo divieto, potranno essere accordati volta per volta, per la spedizione o il ricevimento di determinate mercanzie, dal Ministro delle Finanze o da quello delle Colonie, per queste ultime, o dalle autorità da essi delegate a questo fine, previa intesa col comando militare della regione. Saranno in tal caso applicabili alle merci in arrivo i dazi prescritti dalla tariffa generale vigente.

Art. 3. — Il presente Decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1915.

Decreto Luogotenenziale N. 739, col quale sono concesse dilazioni ai pagamenti per cause derivanti dalle condizioni della guerra.

(Gazz. Uff. 28 maggio 1915, N. 134).

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Letta la legge 22 maggio 1915, N. 671;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A tutti gli effetti dell'art. 1226 del codice civile la guerra è considerata come caso di forza maggiore non solo quando renda impossibile la prestazione, ma anche quando la renda eccessivamente onerosa, purchè l'obbligazione sia stata assunta prima della data del Decreto di mobilitazione generale.

Art. 2. — In quanto le condizioni dello stato di guerra lo rendano necessario, potrà essere concessa una proroga per qualsiasi termine procedurale, osservata del resto la disposizione dell'art. 47 del codice procedura civile.

Art. 3. — I commercianti e le Società commerciali, che possano giustificare con documenti o con prestazione di idonee garanzie che l'attivo del loro patrimonio supera il passivo e che non sono in grado di eseguire i pagamenti per cause dipendenti dalle condizioni create dalla guerra, possono ottenere dal Tribunale una dilazione totale o parziale dei pagamenti per un congruo periodo di tempo e non oltre il sessantesimo giorno da che la pace fosse stata pubblicata.

La condizione che i pagamenti non possono essere eseguiti per cause dipendenti dalle condizioni create dalla guerra si ha come provata se il commerciante trovisi sotto le armi.

Il richiedente la dilazione deve presentare un elenco nominativo di tutti i suoi creditori con l'indicazione del loro domicilio e della somma dei loro crediti.

Art. 4. — Il presidente del Tribunale dispone la convocazione dei creditori, con ordinanza che è notificata ai creditori stessi a cura del debitore.

La notificazione può farsi con lettera raccomandata.

Nell'adunanza, il presidente, in contraddittorio del debitore e dei creditori, che intervengono, qualunque ne sia il numero, pronuncia sulla domanda di dilazione, tenendo conto del voto espresso dai creditori presenti e qualora ritenga la domanda ammissibile:

a) stabilisce la durata della dilazione e i debiti pei quali viene concessa;

b) prescrive, se del caso, i provvedimenti conservativi e le cautele che reputa necessarie a garantire l'integrità del patrimonio del debitore;

c) può nominare un commissario di vigilanza nell'interesse dei creditori, indicando le modalità, con le quali la vigilanza stessa debba essere esercitata.

Art. 5. — Il presente Decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1915.

Agricoltura

R. D. N. 589 recante provvedimenti per il miglioramento dei pascoli montani.

(*Gazz. Uff.* 8 maggio 1915, N. 115).

Vista la legge 2 giugno 1910, N. 277;

Ritenuta l'urgenza di promuovere con opportuni provvedimenti il miglioramento di pascoli per l'alpeggio del bestiame;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per la Agricoltura, l'Industria ed il Commercio, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, e col Ministro del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio è autorizzato a concedere premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani.

Tali premi saranno determinati nella misura del 25 al 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta per l'esecuzione delle opere di miglioramento.

Art. 2. — Saranno considerate opere di miglioramento dei pascoli montani:

1. L'estirpazione dei cespugli, gli spietramenti, il prosciugamento degli acquitrini;

2. L'irrigazione, la concimazione chimica, la seminazione di piante foraggere;

3. La costruzione di cascinali pel personale, per la confezione e conservazione dei prodotti, di fienili, stalle e tettoie, di abbeveratoi, e la sistemazione della viabilità;

4. La sistemazione ed il consolidamento del terreno;

5. La condotta di acque piovane e sorgive;

6. In generale ogni opera che, in maniera riconosciuta efficace, sia diretta all'impianto ed al miglioramento della produzione, alla razionale sistemazione ed utilizzazione dei pascoli montani.

Art. 3. — Alla spesa per la concessione dei premi sarà provveduto con lo stanziamento, nella parte passiva del bilancio della

Azienda del Demanio Forestale di Stato, della somma annua di lire cinquecentomila, per cinque esercizi finanziari, a cominciare da quello in corso 1914-1915.

Art. 4. — Per l'esecuzione delle predette opere di miglioramento dei pascoli montani nei fondi appartenenti ai Comuni, questi, oltre ai premi di cui all'art. 1, potranno ottenere dalla Cassa dei Depositi e Prestiti mutui di favore, con l'interesse del 2 per cento, ammortizzabili in un periodo non superiore ai trent'anni.

Nei primi cinque anni i Comuni pagheranno i soli interessi; nei venticinque anni successivi, agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento del debito.

I Comuni mutuatari avranno però sempre la facoltà di estinguere il loro debito in un termine più breve.

Art. 5. — Sulle somme mutate verrà corrisposto alla Cassa dei Depositi e Prestiti un interesse non superiore al 4 per cento.

La differenza fra l'interesse corrisposto alla Cassa dei Depositi e Prestiti e quello di favore pagato dai Comuni mutuatari sarà iscritta nello stato di previsione dell'Azienda del Demanio Forestale di Stato.

Art. 6. — I mutui di favore da concedersi ai Comuni non potranno eccedere la somma complessiva di un milione e cinquecentomila lire per anno e per un periodo di cinque anni a decorrere dall'esercizio in corso 1914-1915.

Art. 7. — L'approvazione dei progetti e la procedura per la assegnazione dei premi o la concessione dei mutui saranno regolate da apposite norme, stabilite di accordo tra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro.

Art. 8. — Il residuo eventuale di un esercizio sulle somme stanziato, sia per i premi che per i mutui, andrà in aumento dello esercizio successivo.

Art. 9. — Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1915.

R. Decreto-Legge N. 497, col quale viene vietata la macellazione dei vitelli del peso inferiore ai 200 chilogrammi.

(Gazz. Uff. 23 aprile 1915, N. 102).

Ritenuto la convenienza economica di aumentare le riserve di grosso bestiame per il consumo e per il commercio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Presidente dei Ministri, Ministro degli Interni, e col Ministro delle Finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A partire dal 1° maggio 1915 e fino a nuova disposizione, è vietata la macellazione dei vitelli che non abbiano raggiunto il peso di 200 chilogrammi.

Art. 2. — Qualora per lesioni accidentali si renderà necessaria la macellazione di vitelli di peso inferiore, le autorità municipali ne richiederanno la previa dimostrazione mediante dichiarazione scritta dal veterinario condotto, od in mancanza di questo da persona esperta appositamente designata.

Art. 3. — Le infrazioni al presente Decreto saranno punite con la pena pecuniaria di L. 100 a 200 per ogni capo, solidalmente a carico del responsabile o del macellaio.

Art. 4. — Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1915.

R. D. N. 566 recante modificazioni al R. D. 22 aprile 1915, N. 497, sulla macellazione dei vitelli.

(Gazz. Uff. 4 maggio 1915, N. 111).

Visto il Nostro Decreto del 22 aprile 1915, N. 497, che vieta, fino a nuova disposizione, la macellazione dei vitelli che non abbiano raggiunto il peso vivo di 200 chilogrammi;

Ritenuta la opportunità di ridurre tale limite di peso per i bovini delle razze di montagna, per il minore sviluppo di queste nei confronti di quelle di pianura;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, e coi Ministri delle Finanze e Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Prefetto, su parere motivato del veterinario provinciale, può autorizzare i Sindaci a permettere la macellazione dei vitelli di razza montanara fissandone il limite minimo di peso in relazione alle caratteristiche della razza comune locale, secondo le norme che saranno dettate dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Tale limite non dovrà in nessun caso essere inferiore ai 120 chilogrammi.

I vitelli di peso inferiore ai 200 chilogrammi non possono essere macellati in luoghi diversi da quelli di origine se non siano accompagnati da certificato del Sindaco del Comune di provenienza attestante la ottenuta autorizzazione alla deroga del divieto.

Art. 2. — Le carni dei vitelli dei quali è vietata la macellazione, comunque conservate, non potranno essere vendute trascorsi quindici giorni dalla mattazione.

Art. 3. — Alle infrazioni al presente Decreto è estesa l'applicabilità della pena di cui all'art. 3 del R. Decreto 22 aprile 1915, N. 497.

Art. 4. — Il presente Decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1915.

Norme per la macellazione dei vitelli provenienti dalla zona montuosa.

Ai Signori Prefetti del Regno,

Con riferimento al telegramma del 2 corrente, pregiomi comunicare le istruzioni relative alla applicazione del R. Decreto 2 maggio 1915, N. 566, circa la macellazione dei vitelli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 corrente:

a) il limite di peso fissato dal R. Decreto 22 aprile 1915, N. 197, in 200 chilogrammi deve essere ritenuto normale. La facoltà

data ai Prefetti, col R. Decreto 2 maggio 1915, costituisce una eccezione.

Questa eccezione è vincolata ad una essenziale diversità organica di razza che la giustifichi;

b) costituendo i 120 chilogrammi il limite minimo di peso al di sotto del quale non può essere permessa la macellazione ossia il massimo della eccezione alla norma generale, esso deve essere riservato ai casi estremi, cioè alle piccole razze di montagna;

c) tra il massimo, normale, dei 200 chilogrammi di peso e il minimo, eccezionale, dei 120, i Prefetti, nell'uso della facoltà che ad essi è attribuita, possono fermarsi al peso intermedio che corrisponda al peso ordinariamente raggiunto dal vitello di razza comune, localmente allevata; tra il sesto e l'ottavo mese di età;

d) il veterinario provinciale, nel suo parere motivato, terrà conto delle particolarità della razza e dell'ambiente economico-agrario in cui questa è allevata;

Il parere del veterinario provinciale non deve essere dato sui singoli capi, ma sull'applicabilità della eccezione e sui limiti di questa, avuto riguardo alla razza bovina di determinato territorio comunale;

e) nei certificati di origine, rilasciati dai Sindaci, per i vitelli da macellare in altri Comuni, sotto il limite normale dei 200 chilogrammi, devono essere indicati il nome e il cognome dell'allevatore e il luogo di destinazione.

Roma, 6 maggio 1915.

Comunicazioni e Trasporti

R. Decreto-Legge N. 569 recante provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale di servizio nel porto di Genova.

(Gazz. Uff. 5 maggio 1915, N. 112).

Visti gli articoli 58, 69, 70, 92, 108, 109, 112 e 117 (modificato col R. Decreto 18 marzo 1915, N. 317) e l'allegato 8 delle tariffe e condizioni per i trasporti sulle ferrovie dello Stato, di cui l'allegato D alla legge 27 aprile 1885, N. 3048;

Visto l'art. 2 (5) della legge 12 luglio 1906, N. 332, concernente i provvedimenti per le Ferrovie dello Stato;

Vista la legge 12 febbraio 1903, N. 50, per la costituzione di un Consorzio Autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova;

Considerata la necessità di urgenti provvedimenti diretti sia a fronteggiare lo stato anormale di servizio agli scali marittimi di Genova, sia ad assicurare la buona utilizzazione tanto del materiale rotabile, quanto dei magazzini, piazzali, banchine e simili, delle stazioni ferroviarie e degli scali marittimi suddetti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, d'accordo con quelli della Marina, delle Finanze e dell'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — E' fatto obbligo agli speditori di merci destinate al porto di Genova per l'imbarco di indicare sempre sulle richieste di spedizione la destinazione oltre mare delle merci stesse. In difetto di simile indicazione le merci non saranno accettate per la spedizione.

Art. 2. — Tutte le merci ancora in consegna alla ferrovia e giacenti alla data di attuazione del presente Decreto negli spazi ferroviari e negli scali marittimi del porto di Genova, dovranno essere ritirate entro dieci giorni dalla data suddetta e quelle che vi giungeranno dovranno essere ritirate entro i termini di cui all'articolo 117 delle tariffe e condizioni per i trasporti. In caso contrario

l'Amministrazione ferroviaria avrà la facoltà, avvisandone gli interessati, di inviarle in deposito in una stazione interna ove rimarranno in attesa di disposizioni degli aventi diritto sul trasporto, salvo il disposto del successivo art. 6.

Art. 3. — L'Amministrazione ferroviaria a suo esclusivo giudizio avrà la facoltà di trattenere in determinate stazioni le merci di cui al precedente art. 1 quando, o per mancanza di stiva nel porto di Genova o per altra ragione, non vi possano essere scaricate senza ingombro dei magazzini e delle calate. L'eventuale maggiore percorso non verrà computato agli effetti della tassazione. Tutto il tempo durante il quale tali merci dovranno sostare nelle dette stazioni andrà in aumento dei normali termini di resa.

Art. 4. — Sulle merci di cui al precedente art. 2 saranno gravate le tasse di porto della spedizione originaria se in assegnato, dell'invio alla stazione interna di deposito e quelle eventuali successive di invio ad altra stazione; i diritti di sosta maturatisi a Genova e nelle dette stazioni di deposito e tutte le altre tasse e spese a carico. Sulle merci invece di cui al precedente art. 3 sarà gravata, oltre le tasse di porto e le spese a carico, la tassa di transito di cui all'art. 108 delle tariffe e condizioni per i trasporti.

Art. 5. — E' data facoltà al Consorzio Autonomo per il porto di Genova di provvedere alla spedizione d'ufficio in una stazione interna delle Ferrovie di Stato, stabilita d'accordo tra le Ferrovie stesse ed il Ministero delle Finanze, delle merci giacenti sulle calate e nei magazzini di porto e per le quali manchino ordini di ripedizione dopo trascorso un periodo di non più di quindici giorni dal momento dello scarico e di quelle merci per le quali, in base ai vigenti divieti d'esportazione, vi sia motivo di ritenere che entro il detto periodo non possano essere inviate oltre i confini del Regno. Della detta spedizione dovrà essere avvertito chi può disporre delle merci. Il Consorzio avrà diritto di rivalersi sulle merci di tutte le spese di carico e scarico, dei diritti ferroviari di ogni specie, di quelli di deposito, di assicurazione, di eventuali ricondizionamenti dei colli e di ogni altra relativa all'esercizio della facoltà accordatagli dal presente Decreto.

Agli effetti doganali le merci depositate nelle stazioni interne in attesa delle disposizioni dell'avente diritto saranno mantenute nelle stesse condizioni in cui si troverebbero nel porto di Genova.

Art. 6. — Trascorsi tre mesi senza che delle merci di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 5 sia stato disposto, le medesime si in-

tenderanno abbandonate e l'Amministrazione ferroviaria, o rispettivamente il Consorzio Autonomo del porto di Genova, avrà anche facoltà di procedere alla loro vendita, colle norme dell'art. 112 delle tariffe e condizioni per i trasporti, salvo per le merci vincolate a dogana l'osservanza delle disposizioni della legge doganale.

Il termine di tre mesi potrà essere abbreviato, quando i diritti e le spese a carico dei trasporti riescano superiori al valore delle merci o le medesime siano facili a deperire o ad essere danneggiate.

Art. 7. — Le disposizioni del presente Decreto non si applicano ai trasporti eseguiti in servizio cumulativo ferroviario-marittimo ed a quelli destinati a Società di navigazione esercenti linee sovvenzionate.

Art. 8. — Il presente Decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1915.

R. Decreto-Legge N. 672, col quale vengono legalizzati alcuni provvedimenti ferroviari eccezionali da attuare in caso di mobilitazione.

(*Gazz. Uff.* 24 maggio 1915, N. 129).

Vista la legge 27 aprile 1885, N. 3048, con la quale furono approvati i contratti di esercizio delle reti mediterranea, adriatica e sicula;

Viste le leggi 22 aprile 1905, N. 137, e 7 luglio 1907, N. 429, che, approvando provvedimenti per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata, estesero a queste le tariffe e condizioni per i trasporti, annesse e formanti parte integrante dei citati contratti, e dettarono le norme di massima per la concessione dei biglietti di viaggio gratuiti al personale dell'azienda ferroviaria statale;

Viste le leggi 29 dicembre 1901, N. 562, e 9 luglio 1908, N. 406, riguardanti i viaggi gratuiti ed a prezzo ridotto sulle ferrovie dello Stato;

Visto il Nostro Decreto 9 maggio 1912, N. 1447, col quale fu approvato il testo unico delle leggi sull'esercizio delle ferrovie af-

fidate all'industria privata, delle tramvie a motore meccanico e degli automobili;

Visto il Nostro Decreto N. 369 del 25 giugno 1905, con cui, in caso di mobilitazione e di guerra, si autorizzano le Amministrazioni ferroviarie a parziali deroghe alle ordinarie disposizioni di polizia, sicurezza e regolarità nell'esercizio delle strade ferrate;

Visti i paragrafi 8 e 12 del regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, approvato con nostro Decreto 15 aprile 1915, N. 505, con cui è fatta facoltà al comando supremo dell'Esercito, e per esso alla direzione dei trasporti, di fissare, durante la mobilitazione e durante la guerra, speciali norme di servizio ferroviario tanto per i trasporti militari quanto per quelli del pubblico;

Vista la necessità che le ferrovie siano poste in grado, nell'eventualità sopra accennata, di prestare tutta la loro efficienza alla buona riuscita dei trasporti militari;

Vista la convenienza che, per la necessaria unità d'indirizzo, le stesse autorità incaricate di dettare le norme per gli accennati trasporti, abbiano a giudicare della necessità di dover derogare a diritti e consuetudini, che si osservano nei tempi ordinari;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gli Affari della Guerra, di concerto coi Ministri dei Lavori Pubblici, della Marina e delle Poste e dei Telegrafi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il comando supremo dell'Esercito, e, per sua delegazione, la direzione dei trasporti, nell'emanare le norme speciali per il servizio ferroviario durante la mobilitazione, la radunata e la guerra, a deroga di qualsiasi precedente legge, regolamento, istruzione o consuetudine, è autorizzato:

a) a sospendere, in tutto o in parte, o a limitare il servizio pel pubblico, e far tassare in base al percorso effettivamente eseguito i trasporti pel pubblico che, in conseguenza di tali sospensioni, venissero instradati per vie diverse dalla più breve;

b) a sospendere le disposizioni di tariffa e le condizioni dei trasporti che si giudicassero incompatibili colle esigenze militari o contraddittorie a norme emanate o emanande dall'autorità militare;

c) a sospendere il rilascio di talune categorie di biglietti a tariffa ridotta, nonché il rilascio e l'accettazione di biglietti di viaggio gratuiti;

d) a fare interrompere, anche a possessori di regolari biglietti, il viaggio incominciato, col solo diritto al rimborso propor-

zionale del prezzo pagato pel biglietto, escluso qualsiasi indennizzo;

e) a sospendere la validità dei biglietti di abbonamento, col solo diritto a fruire del rimanente periodo di validità a partire dal primo momento in cui sarà riammesso l'uso di quei biglietti ed escluso quindi qualsiasi diritto ad indennizzo;

f) a sospendere il servizio telegrafico pel pubblico da parte delle stazioni, nonchè il trasporto di pacchi postali, di oggetti preziosi e dei cani;

g) a sospendere o limitare tutti i trasporti di merci, bagagli, bestiame, veicoli, feretri, ecc., pel pubblico, e ad accettarli soltanto a tutto rischio e pericolo del mittente;

h) a variare i termini di resa; a fissare un termine pel pronto ritiro delle merci; ad effettuare lo scarico a rischio e pericolo degli interessati, quando essi non vi provvedano nei limiti di tempo fissati, senza obbligo di porre la merce al riparo e curarne la custodia; a vendere d'ufficio le merci deperibili non ritirate; a confiscare, senza diritto ad indennizzo, gli esplosivi non ritirati entro quei limiti;

i) a sospendere gli effetti delle convenzioni per binari di raccordo privati, dei contratti per imprese di carico e scarico, delle concessioni speciali vincolate a determinato quantitativo di trasporti;

k) ad impiegare, come se fossero di pertinenza delle Ferrovie dello Stato, tutti i veicoli che si trovino sulle linee del Regno a chiunque appartengano;

l) a sospendere o limitare tutti i trasporti d'ogni genere in servizio cumulativo internazionale, nonchè in servizio cumulativo italiano con linee ferroviarie, lacuali e marittime.

Art. 2. — Il presente Decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1915.

R. Decreto-Legge N. 559, col quale il Ministero delle Poste e Telegrafi è autorizzato in caso di circostanze straordinarie a limitare o sospendere il servizio telefonico pubblico urbano e interurbano, sia sulle reti e linee dello Stato sia su quelle affidate all'industria privata.

(Gazz. Uff. 6 maggio 1915, N. 113).

Visto l'art. 11 della legge 21 marzo 1915, N. 273, sui provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato delle Poste e dei Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi ha facoltà, da oggi fino al 31 dicembre corrente anno, di limitare o sospendere il servizio telefonico pubblico urbano ed interurbano, sia sulle reti e linee dello Stato, sia su quelle affidate all'industria privata.

Durante lo stesso periodo ha anche facoltà di far interrompere l'esercizio delle linee telefoniche ad uso privato ed a quello delle Provincie e dei Comuni, qualunque sia lo scopo a cui le linee stesse sono destinate.

Art. 2. — Nel periodo sopra indicato il Ministro delle Poste e dei Telegrafi ha anche facoltà di far assumere o di far sorvegliare dai suoi funzionari ed occorrendo da altri funzionari dello Stato, civili e militari, l'esercizio di tutte le comunicazioni telefoniche date in concessione sia ad uso pubblico che ad uso privato.

Art. 3. — In caso di assunzione da parte dello Stato dei servizi telefonici di cui all'articolo precedente i concessionari, su richiesta del Ministro delle Poste e dei Telegrafi, dovranno lasciare in servizio tutto o parte del loro personale e dovranno provvedere alla manutenzione delle linee, delle reti e degli uffici. In tal caso ai concessionari saranno rimborsate tutte le spese relative, purchè regolarmente documentate.

Art. 4. — Nel periodo di tempo indicato all'art. 1, il Ministro delle Poste e dei Telegrafi ha facoltà di far eseguire in franchigia conversazioni telefoniche, nello interesse dello Stato, su qualunque linea telefonica governativa o data di concessione.

Art. 5. — I provvedimenti di cui agli articoli precedenti non daranno diritto ad alcuna indennità a favore dei concessionari, ai quali spetterà solo la riduzione dei canoni prevista dall'art. 19 del testo unico delle leggi telefoniche, approvate con R. Decreto del 3 maggio 1903, N. 196.

Art. 6. — Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1915.

R. Decreto-Legge N. 659 relativo alla temporanea sospensione degli articoli 241 e 243 del codice della Marina mercantile.

(Gazz. Uff. 22 maggio 1915, N. 126).

Visto il codice per la Marina mercantile del Regno d'Italia (titolo IV);

Visto che le Potenze belligeranti nell'attuale conflitto internazionale esercitano il diritto di preda, ed hanno ritenuto nei propri porti le navi mercantili nemiche che vi si trovavano all'inizio delle ostilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, di concerto con quello di Grazia, Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Nel caso di partecipazione dell'Italia all'attuale conflitto internazionale, non saranno applicati gli articoli 241 e 243 del codice per la Marina mercantile.

Il presente Decreto che avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1915.

...

Per maggior chiarezza riproduciamo il testo dei due articoli:

Art. 241. — La cattura e la preda di navi mercantili di Nazione nemica per parte delle navi da guerra dello Stato saranno abolite in via di reciprocità verso quelle Potenze che adotteranno uguale trattamento a favore della Marina mercantile nazionale. Il tratta-

mento di reciprocità dovrà risultare da leggi locali, da convenzioni diplomatiche, o da dichiarazioni fatte dal nemico prima dell'inizio delle ostilità.

Art. 243. — Le navi mercantili di Nazione nemica, che si trovassero nei porti litorali dello Stato al momento della dichiarazione di guerra, saranno libere di uscirne in qualunque tempo, salvo che il Governo per speciali circostanze, non creda prescrivere un limite per le partenze. A questo fine le navi suddette saranno alla loro partenza munite di salvacondotto per recarsi in Patria. Ciò non di meno, in via di rappresaglia, potrà farsi luogo all'*embargo* o sequestro di tali navi, quando il nemico avesse cominciato le sue ostilità, catturando le navi nazionali che si trovassero nei suoi porti, od operando estorsioni nelle Province dello Stato.

La reciprocità di cui all'art. 241, fu stabilita per la guerra dal 1866 tra Italia, Austria e Prussia con Decreti rispettivi del 20 giugno, 13 maggio e 19 maggio. Non è obbligatoria in forza delle convenzioni internazionali.

R. D. N. 686, col quale viene ammessa temporaneamente in esenzione delle tasse postali la circolazione di speciali cartoline spedite dal R. Esercito e dalla R. Marina.

(Gazz. Uff. 24 maggio 1915, N. 129).

Vista la legge 22 maggio 1905, N. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari;

Visti gli articoli 18, 20, 21 e 22 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. Decreto 24 dicembre 1899, N. 501, i quali fissano le tasse di affrancatura delle lettere e delle cartoline postali circolanti nell'interno del Regno;

Ritenuta la opportunità di facilitare, durante lo stato di guerra, lo scambio delle corrispondenze con i militari del R. Esercito e della R. Marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi, di concerto con quelli per la Guerra, per la Marina e per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È ammessa temporaneamente in esenzione dalle tasse postali e nell'interno del Regno la circolazione di speciali cartoline spedite dai militari del R. Esercito e della R. Marina.

La forma di tali cartoline e le norme per la provvista loro ai mittenti e per la spedizione ai destinatari saranno date con Regio Decreto.

Art. 2. — La provvista delle cartoline, di cui è detto nel precedente articolo, è riservata allo Stato.

Art. 3. — L'agevolezza di tassa di cui all'art. 21 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. Decreto del 24 dicembre 1899, N. 501, è estesa temporaneamente alle corrispondenze dirette agli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina e loro assimilati.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

R. D. N. 687, col quale è autorizzata la emissione di cartoline e buste speciali in esenzione di tasse postali per la corrispondenza dei militari del R. Esercito e della R. Marina.

(Gazz. Uff. 24 maggio 1915, N. 129).

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. Decreto 24 dicembre 1899, N. 501;

Visti gli articoli 132 e 137 del regolamento generale di esecuzione del servizio postale, approvato con Nostro Decreto del 10 febbraio 1901, N. 120;

Visto il Nostro Decreto del 23 maggio 1915, N. 686, col quale, in via temporanea, è stata ammessa, in esenzione dalle tasse postali, la circolazione di speciali cartoline spedite dai militari del R. Esercito e della R. Marina ed è stata estesa alle lettere semplici dirette agli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina e loro assimilati l'agevolezza di tassa di cui all'art. 21 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. Decreto del 24 dicembre 1899, N. 501;

Riconosciuta la convenienza di fissare le norme per la provvista ai mittenti e per la spedizione ai destinatari delle anzidette cartoline speciali da avere corso in esenzione di tassa;

Ritenuto opportuno, ad agevolare le comunicazioni epistolari indirizzate agli ufficiali ed altri militari del R. Esercito, di emettere speciali buste col francobollo impressovi da 10 centesimi;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi, di concerto con quelli per la Guerra, per la Marina e per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È autorizzata l'emissione di cartoline speciali da circolare in esenzione dalle tasse postali, per la corrispondenza dei militari del R. Esercito e della R. Marina.

Art. 2. — Le cartoline di cui nel precedente articolo sono di due tipi: uno destinato ad uso dei militari e loro assimilati d'ogni grado del R. Esercito, e l'altro assegnato ad uso dei militari e loro assimilati d'ogni grado della R. Marina.

Le cartoline del primo dei due accennati tipi hanno le dimensioni di centimetri 14×9 , sono stampate con sistema tipografico; nel recto in alto sono impresse con carattere Fulgens chiaro di corpo 18 la leggenda formante una sola linea: « Cartolina Postale Italiana in franchigia », e col medesimo carattere di corpo 12 l'aggiunto formante un'altra linea parallela e prossima alla prima: « Corrispondenza del R. Esercito Italiano ».

Nell'angolo superiore destro è stampato in colori il piccolo stemma dello Stato, senza manto, contornato da quattro bandiere nazionali.

Il rimanente spazio del recto, diviso in due parti mediante un sottile trattolino bilineo, è destinato nella parte di destra per l'indirizzo del destinatario da scrivere su linee appositamente punteggiate a stampa, di seguito alle parole stampate in carattere Fulgens chiaro di corpo 10, e nella parte di sinistra contiene, su linee che sono parallele ai lati della cartolina, stampate nello stesso carattere, le designazioni delle indicazioni occorrenti pel sicuro e completo indirizzo del mittente.

Il verso delle cartoline, completamente in bianco, è destinato alle comunicazioni del mittente.

Le cartoline del secondo tipo, ad uso degli ufficiali ed assimilati e degli altri militari della R. Marina, hanno dimensioni di centimetri $13 \frac{3}{4} \times 9$; nel recto a sinistra è stampato con carattere Aldino di corpo 14 il motto: « R. Marina » e sotto di questo è l'emblema dell'Armata navale.

Questo emblema, sormontato dalla Corona Reale, è formato di un'ancora a due marre, con ceppo, cicala e catena; sui bracci dell'ancora poggia un'aquila araldica con le ali distese ed il capo rivolto a destra poco di sotto al ceppo; sul petto dell'aquila è uno Scudo Sabauda con la Croce di Savoia.

A sinistra è stampata superiormente un'avvertenza in carattere Aldino corpo 6 contenente istruzioni per l'uso della cartolina e poco

più sotto di seguito alla parola « Al » sono quattro linee parallele semplici destinate a scrivervi l'indirizzo del destinatario e più sotto ancora un breve tratto bilineo.

Nel verso della cartolina è una serie di formule stampate in Elzevir corsivo di corpo 10 e predisposto in linee parallele, fra le quali il mittente sceglie la comunicazione da fare al destinatario, e la serie stessa è chiusa da un'avvertenza relativa allo indirizzo della cartolina.

Art. 3. — Le cartoline cui si riferiscono i precedenti articoli vanno distribuite ai militari che ne facciano richiesta, nella misura non superiore a tre per ogni settimana e per ciascun richiedente.

Art. 4. — È parimente autorizzata l'emissione di buste speciali per la corrispondenza diretta agli ufficiali ed assimilati e agli altri militari del R. Esercito e della R. Marina.

Tali buste, in eccezione alla norma stabilita nell'ultimo comma dell'art. 132 del regolamento generale citato di sopra, sono messe in vendita al prezzo di 10 centesimi, corrispondente al solo valore del francobollo impressovi.

Le buste medesime sono composte con carta di forte resistenza color verde giallognolo; hanno formato comune e misurano millimetri 178 in larghezza e millimetri 120 in altezza. In alto, sul lato destro della facciata anteriore, portano impresso, in color rosso granato, il francobollo postale da centesimi 10 in uso per le ordinarie corrispondenze del Regno. Nella parte centrale della facciata stessa, distribuite su varie righe, portano stampate:

1° la leggenda: « Esercito Italiano »;

2° tre linee punteggiate sulle quali si dovranno dal mittente scrivere le indicazioni individuali del destinatario della lettera;

3° alcune annotazioni che servono di guida al mittente nella compilazione dello indirizzo delle lettere.

Nella facciata posteriore della busta in prossimità del lembo di chiusura sono stampate due linee punteggiate, sulle quali il mittente della lettera dovrà segnare il proprio nome, cognome e recapito.

Art. 5. — Per essere ammesse ad aver corso in esenzione di tassa, le cartoline del tipo accennato nel precedente art. 2 dovranno essere impostate esclusivamente negli uffici postali militari ed avere quindi impresso il bollo in partenza di detti uffici. Quelle del secondo tipo, pure accennate nel precedente art. 2, dovranno: se impostate sulle navi da guerra, portare il bollo postale della nave

sulla quale è imbarcato il mittente, e se spedite dai militari addetti alle piazze marittime, essere munite del bollo dell'autorità militare marittima esistente nella piazza medesima e dalla quale il militare dipende.

Art. 6. — Sono applicabili alle cartoline cui si riferisce il presente Decreto, in quanto non è diversamente stabilito col medesimo, le disposizioni contenute negli articoli 29, 35 e 57 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con Nostro Decreto del 10 febbraio 1901, N. 120, e nelle successive modificazioni.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

R. D. N. 688 riguardante la censura telegrafica, telefonica e radiotelegrafica in caso di circostanze straordinarie.

(Gazz. Uff. 24 maggio 1915, N. 129).

Vista la legge 22 maggio 1915, N. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le Poste e per i Telegrafi, d'accordo coi Nostri Ministri dell'Interno, degli Esteri, delle Colonie, della Guerra, della Marina e dei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Governo del Re ha facoltà di sospendere, modificare o limitare il servizio telegrafico, telefonico e radiotelegrafico interno e con l'estero, come riterrà opportuno.

Art. 2. — Il Governo del Re ha facoltà di far interrompere l'esercizio delle linee telegrafiche appartenenti a Provincie, Comuni, Società o privati esercenti ferrovie e tramvie, come pure di far sorvegliare da funzionari dello Stato l'esercizio di dette linee e di far chiudere al servizio pubblico gli uffici telegrafici serventi le linee medesime.

Art. 3. — Le disposizioni del regolamento del Servizio in guerra, parte II - Servizio delle intendenze - Servizio telegrafico, approvato col R. Decreto 5 marzo 1899, N. 114, e modificati coi Regi

Decreti 10 giugno 1906, N. 423, 10 dicembre 1908, N. 791, e 22 novembre 1914, N. 1425, sono estese al servizio telefonico in quanto sono applicabili.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

R. D. N. 689 riguardante la censura postale in caso di circostanze straordinarie.

(*Gazz. Uff.* 24 maggio 1915, N. 129).

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri discrezionali;

Visti gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 31, 72 e 74 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. Decreto del 24 dicembre 1899, N. 501;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi, di concerto coi Ministri dell'Interno, degli Affari Esteri, delle Colonie, della Guerra e della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governo del Re ha facoltà, a deroga delle disposizioni stabilite dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 31, 72 e 74 del testo unico delle leggi postali:

a) di aprire, per mezzo di ufficiali dell'Esercito e dell'Armata o di funzionari civili espressamente delegati, le corrispondenze chiuse affidate alla posta ovunque dirette, per accertare se siano in esse contenute notizie concernenti le forze, la preparazione e la difesa militare dello Stato, di procedere, in caso affermativo, al sequestro delle dette corrispondenze e di promuovere a carico dei mittenti le sanzioni di cui alla legge 21 marzo 1915, N. 273;

b) di sospendere il servizio dei pacchi postali spediti da privati;

c) di sospendere l'invio dei giornali e delle opere periodiche che sogliono essere spedite di seconda mano.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

Norme per il servizio ferroviario durante la mobilitazione.

In applicazione delle disposizioni del R. Decreto 15 aprile 1915, N. 672, e delle norme al riguardo impartite dalla Direzione del R. Esercito, il servizio ferroviario per il pubblico durante la mobilitazione e la radunata del R. Esercito e durante la guerra è regolato nel modo seguente:

SERVIZIO VIAGGIATORI.

1. - Il pubblico è ammesso nei treni viaggiatori compatibilmente con le esigenze militari e limitatamente ai posti disponibili.

2. - Salvo autorizzazione superiore, è sospesa la concessione, sia a pagamento, sia gratuita, dei compartimenti riservati e delle carrozze-salone; sono soppressi i compartimenti riservati per signore e ragazzi.

3. - Il servizio viaggiatori potrà essere ridotto e, su talune linee, anche interamente sospeso; potrà inoltre essere vietata l'ammissione del pubblico in qualche treno.

SERVIZIO VALORI, GIORNALI, BAGAGLI E CANI.

4. - È sospeso il trasporto degli oggetti preziosi e dei cani provenienti, diretti o che debbono transitare per stazioni comprese nei territori considerati in stato di guerra.

Il trasporto del numerario, delle carte valori e dei giornali continua ad aver luogo senza limitazioni.

5. - Il trasporto dei bagagli è fatto subordinatamente alle esigenze militari ed ai mezzi di trasporto disponibili ed, in ogni modo, senza responsabilità dell'Amministrazione in caso di ritardo.

Non si accettano spedizioni di bagagli se non per i viaggiatori che effettivamente prendono posto nei treni e limitatamente al peso di Kg. 50 per viaggiatore ed al percorso del rispettivo biglietto.

Resta sospesa la concessione fatta agli abbonati di spedire come bagaglio le merci contenute in bauli, casse, sacche e simili. Il piccolo bagaglio a mano potrà essere portato dai viaggiatori nelle carrozze purchè non oltrepassi i limiti di peso e volume stabiliti dall'art. 44 delle Tariffe.

SERVIZIO MERCI, BESTIAME, ECC.

6. - I trasporti a G. V., P. V. A. e P. V. O., sono accettati subordinatamente alle esigenze militari ed ai mezzi di trasporto

disponibili, ed, in ogni caso, a tutto rischio e pericolo degli speditori.

Quando occorre limitare l'accettazione dei trasporti, si procurerà, in quanto possibile, di dare corso alle merci seguenti:

a) trasporti di derrate alimentari a grande velocità, fino a 50 Kg. per spedizione;

b) cereali, farine, zucchero, derrate alimentari, bestiame e carni macellate, ghiaccio, acqua, acque minerali;

c) prodotti farmaceutici, disinfettanti, ossigeno, idrogeno, materiale chirurgico e sanitario;

d) carta da giornali;

e) foraggi, sementi, concimi, solfato di rame e preparati per la difesa dell'agricoltura, macchine ed attrezzi agricoli d'ogni specie;

f) combustibili minerali e vegetali, oli minerali, petroli, benzina, cotonei, canapa e materie prime in genere occorrenti all'industria;

g) foglie di gelso e bozzoli, barbabietole

7. - Scaduto il termine stabilito dalle Tariffe senza che il destinatario abbia provveduto al ritiro della merce, la Ferrovia effettua lo scarico a spese e rischio delle parti, depositando le merci anche all'aperto, a rischio e pericolo delle parti stesse.

8. - Fermo il disposto del punto 6, i termini di resa normali restano aumentati: di sette giorni per ogni 250 Km. incominciati, per trasporti a G. V.; di sette giorni per ogni 225 Km. incominciati, per trasporti a P. V. A.; e così pure di sette giorni per ogni 125 Km. incominciati, per trasporti a P. V. O.

9. - Per le spedizioni a carro completo non è consentito in nessun caso il deposito della merce in stazione in attesa del carro richiesto pel carico.

10. - La Ferrovia non è obbligata a fornire carri chiusi o carri aperti con copertone per le merci che normalmente si trasportano in tali modi.

Per i trasporti che vengono effettuati in carro aperto con o senza copertone, anziché in carro chiuso, o in carro scoperto invece che in carro aperto con copertone, la Ferrovia non risponde dei danni eventuali alle merci, in dipendenza dell'impiego di tali mezzi.

La Ferrovia non fornisce copertoni a nolo.

TRASPORTI IN SERVIZIO CUMULATIVO INTERNAZIONALE ED ITALIANO.

11. - Sono sospesi il rilascio dei biglietti e la spedizione dei bagagli in servizio diretto internazionale per la Germania, per l'Austria-Ungheria ed in transito per quegli Stati.

12. - I trasporti per l'estero di merci non comprese fra quelle per cui esiste il divieto di esportazione, sono accettati soltanto per i transiti di confine aperti al traffico, in destinazione di paesi per i quali l'accettazione è ammessa, e con le riserve ed alle condizioni di cui ai punti 6 e 8.

Tali riserve e condizioni valgono anche per i trasporti in provenienza dall'estero per i detti transiti, bene inteso per la percorrenza dei trasporti stessi sulle linee italiane.

13. - Le disposizioni dei punti 11 e 12 valgono anche per i trasporti di persone e di cose in servizio cumulativo italiano con linee ferroviarie, lacuali e marittime. Altrettanto dicasi dei trasporti in servizio diretto ferroviario-marittimo fra il continente e le Isole a mezzo della Navigazione di Stato.

SERVIZIO TELEGRAFICO.

14. - È sospeso il servizio telegrafico per il pubblico nelle stazioni comprese nei territori considerati in stato di guerra.

Sovvenzione alle linee di navigazione.

Per le linee di navigazione sovvenzionate che siano o vengano sospese o comunque modificate durante l'attuale conflitto europeo, il Ministro della Marina è autorizzato a corrispondere alle aziende esercenti le linee stesse la sovvenzione fino alla misura che a ciascuna di queste spettava anteriormente alla sospensione o modificazione.

Norme per le corrispondenze.

Durante la mobilitazione del R. Esercito e della R. Marina, e fino a nuovo avviso, le spedizioni dei privati da effettuarsi a mezzo della Posta sono soggette alle seguenti limitazioni:

a) Le corrispondenze postali dirette nel Regno e nelle Colonie Italiane debbono essere scritte in lingua italiana o francese;

b) Le corrispondenze postali ovunque dirette, scritte in linguaggio convenzionale, o con cifre, o con segni stenografici, ecc., non avranno corso;

c) Nelle lettere ordinarie ed in quelle raccomandate non debbono essere inclusi valori di nessuna specie;

d) Non è ammesso l'invio di giornali e delle opere periodiche che sogliono essere spedite di seconda mano.

e) È sospeso temporaneamente il servizio dei pacchi postali.

Perchè l'Amministrazione possa sollecitamente accertare se le limitazioni di cui alle lettere a) b) e c) siano osservate, sarebbe utile, per accelerare le opere di revisione e per evitare ritardi, che le lettere ordinarie e raccomandate fossero possibilmente aperte e sotto fascia.

Le lettere assicurate continueranno ad essere impostate chiuse e suggellate.

Per l'invio di denaro contante si consiglia l'uso dei vaglia postali, anzichè l'invio di lettere assicurate, la spedizione delle quali sarà soggetta a inevitabili ritardi, per gli accertamenti di cui alle lettere a) e b/.

Tanto nel proprio interesse, quanto per facilitare il compito dell'Amministrazione, il pubblico è pregato di seguire le norme e le raccomandazioni contenute nel presente avviso.

..

Si raccomanda nuovamente al pubblico di adoperare la massima cura ed esattezza nella scritturazione degli indirizzi sulle corrispondenze dirette ai militari dell'Esercito e dell'Armata combattenti. Per ottenere che il recapito delle corrispondenze venga effettuato celermente il pubblico dovrà osservare le seguenti regole:

- 1 - Scrivere il nome, cognome, grado, qualità del destinatario.
- 2 - Scrivere il reggimento al quale il destinatario appartiene specificando contemporaneamente la compagnia, squadrone o batteria oppure il drappello o reparto speciale del quale il destinatario fa parte ovvero il quartier generale, la direzione, lo stato maggiore, ecc., al quale è addetto il destinatario (se trattasi di militare dell'Esercito), o della nave su cui è imbarcato (se trattasi di militare della Regia Marina).

3. - Far seguire all'indirizzo scritto come sopra per tutti i militari dell'Esercito combattente le parole « zona di guerra » in luogo del paese di destinazione.

Valgano le stesse avvertenze per gli indirizzi dei vaglia e dei pacchi diretti ai militari. Si ritiene opportuno in fine di rammentare al pubblico che presso tutti gli stabilimenti postali e rivenditori autorizzati si trova una busta speciale per i militari di terra e di mare di qualunque grado. Sulla busta è impresso il francobollo, tutto per il prezzo di dieci centesimi. Così la spedizione delle lettere

è facilitata e resa meno costosa. È consigliabile l'uso di detta busta sulla quale sono stampate le indicazioni necessarie per la compilazione degli indirizzi che devono essere completi e precisi ad evitare che le corrispondenze subiscano ritardi; la busta avendo forma e colori speciali è più facilmente riconoscibile dagli impiegati addetti all'instradamento delle corrispondenze.

..

Si avverte il pubblico che le norme concernenti gli indirizzi sulle corrispondenze per militari riguardano soltanto quelle dirette ai combattenti dislocati in territorio dichiarato zona di guerra. Invece le corrispondenze per militari che si trovano altrove devono portare gli indirizzi consueti, compresa la località in cui i militari stessi si trovano.

..

Stante lo straordinario aumento della corrispondenza telegrafica interna in questo eccezionale momento, è sospeso dal 25 maggio, fino a nuovo avviso, il servizio dei telegrammi-lettera notturni interni e quello dei telegrammi differiti con i Paesi extraeuropei.

..

Il Ministro delle Poste, d'accordo col Ministro degli Esteri, dispose che in corrispondenze interne si consenta l'uso della lingua inglese.

=====

Provvedimenti di carattere sociale

R. Decreto-Legge N. 567, col quale viene provveduto a spese relative al trasporto ed all'assistenza dei connazionali rimpatriati in dipendenza degli avvenimenti internazionali.

(Gazz. Uff. 6 maggio 1915, N. 113).

Vista la legge 18 giugno 1914, N. 556;

Vista la legge 16 dicembre 1914, N. 1354;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per il Tesoro, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno e col Ministro degli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Per provvedere alle spese relative al trasporto ed alla assistenza dei connazionali rimpatriati in dipendenza degli attuali avvenimenti internazionali, sono autorizzate le seguenti somme:

a) L. 5.100.000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario 1914-1915 per rimborsi dovuti al fondo per l'emigrazione;

b) L. 1.700.000 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per lo stesso esercizio 1914-1915 per rimborsi alle Ferrovie dello Stato ed a Società ferroviarie diverse e per altre spese relative a rimpatri di indigenti nell'interno del Regno non sostenute dal Commissariato per l'emigrazione.

Con Decreto del Ministro del Tesoro sarà provveduto alle conseguenti variazioni negli stati di previsione predetti.

Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1915.

R. Decreto-Legge N. 635 concernente l'espatrio per ragioni di lavoro.

(Gazz. Uff. 18 maggio 1915, N. 122).

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia e dei Culti, delle Finanze, della Guerra e della Marina;

Visto l'art. 11 (n. 10) della legge 21 marzo 1915, N. 273, portante provvedimenti per la difesa economica e militare dello Stato;

Vista la legge 2 agosto 1913, N. 1075, sulla tutela giuridica degli emigranti e le disposizioni aggiunte alla medesima dalla legge 24 gennaio 1915, n. 173;

Visto il R. Decreto N. 36 del 31 gennaio 1901 per il rilascio dei passaporti per l'estero;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Coloro i quali si recano, per ragioni di lavoro, oltre i confini politici od al di là delle acque territoriali del Regno, debbono essere muniti di passaporto per l'estero.

Art. 2. — Al R. Decreto 31 gennaio 1901, N. 36, per il rilascio dei passaporti per l'estero è aggiunta la seguente disposizione transitoria:

« Il rilascio dei passaporti per l'estero, quando si tratti di espatri a scopo di lavoro, è subordinato al nulla osta del R. Commissariato dell'emigrazione, il quale è autorizzato a prescrivere la preventiva esibizione di un contratto di lavoro, in cui sieno osservate le condizioni richieste dalla legge 2 agosto 1913, N. 1075, e dalla legge 24 gennaio 1915, N. 173 ».

Art. 3. — I passaporti rilasciati a persone che hanno dichiarato di recarsi all'estero, a scopo di lavoro, prima dell'entrata in vigore del R. Decreto 18 febbraio 1915, N. 147, restano annullati e saranno ritirati dalle autorità che li hanno rilasciati, nonché dalle autorità di pubblica sicurezza e dagli uffici di emigrazione.

Art. 4. — Nessun arruolamento di operai per lavori di qualsiasi genere da eseguirsi oltre i confini politici o al di là delle acque territoriali del Regno può aver luogo, se non in conformità alle disposizioni del presente Decreto.

Art. 5. — Nessuno può compiere operazioni, neppure preliminari, dirette ad arruolare operai per i lavori indicati nell'articolo

precedente, se non ne abbia ottenuta autorizzazione dal Commissariato dell'emigrazione.

Si considerano operazioni preliminari di arruolamento: la ricerca di operai, diretta od indiretta; la ricerca fatta per mezzo di avvisi, circolari, inserzioni sui giornali o altrimenti; la richiesta del concorso all'espatrio; le trattative di ogni specie sui salari, sugli orari, sulle spese di viaggio e sulle altre condizioni di lavoro.

Art. 6. — Le attribuzioni che per l'art. 27 della legge 2 agosto 1913, n. 1075, spettano al Commissariato dell'emigrazione, sono esercitate dagli organi da esso dipendenti, quando il Commissariato stesso lo creda opportuno.

Gli stessi organi possono dal Commissariato essere investiti, in tutto o in parte, delle attribuzioni che il presente Decreto affida ai Prefetti.

Art. 7. — Chiunque intenda procedere ad arruolamenti di operai per i lavori indicati nell'art. 1 del presente Decreto, quando abbia legale domicilio nel Regno, deve presentare al Commissariato dell'emigrazione, direttamente o per il tramite della R. Prefettura di sua residenza, una domanda in doppio esemplare, dalla quale deve principalmente risultare quanto segue:

a) il numero degli operai da arruolare; l'indicazione se si tratti di maschi superiori ai 15 anni, di donne o di minorenni; le Province nelle quali s'intende di eseguire l'arruolamento;

b) la specie del lavoro e la data di inizio di esso;

c) la precisa località e la relativa giurisdizione consolare;

d) le ore giornaliere di lavoro, le soste, il lavoro notturno, quello festivo o supplementare e il numero delle giornate lavorative settimanali;

e) il salario e il giorno di paga; le retribuzioni per le ore notturne, festive o supplementari; i casi di ritenuta sul salario; il minimo o la media di salario in caso di lavoro a cottimo;

f) l'assicurazione che nei mestieri pei quali viene fatta la ricerca di operai non sono in corso scioperi né agitazioni professionali;

g) i casi in cui l'arruolatore si obbliga di rimpatriare gli operai a proprie spese;

h) l'obbligo di fornire l'assistenza medica ed i medicinali; e quello dell'assicurazione contro gli infortuni;

i) l'obbligo di non ricusare i buoni uffici che il Console italiano della circoscrizione o i funzionari del Commissariato dell'emigrazione

grazione offrissero per comporre dissensi tra l'imprenditore e gli operai arruolati;

l) l'impegno di permettere al Regio Console o ai funzionari dell'emigrazione di visitare i luoghi in cui gli operai lavorano, si nutrono, ed i locali nei quali vengono alloggiati.

Art. 8. — Quando l'arruolamento deve essere fatto per conto di una impresa residente all'estero, questa deve far pervenire al Commissariato dell'emigrazione la domanda di cui al precedente articolo 7 per tramite del Console nella cui circoscrizione ha da eseguirsi il lavoro.

Alla domanda deve essere allegato un atto di procura per la persona che è incaricata delle operazioni preliminari dell'arruolamento, nonché della stipulazione del contratto. Il procuratore deve essere cittadino italiano e di esso si deve indicare la residenza e il recapito nel Regno.

Il Regio Console invia la domanda al Commissariato entro cinque giorni dalla pubblicazione, corredandola di informazioni con particolare riferimento alla moralità e solvibilità della Ditta, e del proprio parere in ordine alla concessione o meno dell'autorizzazione.

Per il rilascio della licenza si osservano le stesse norme stabilite per gli arruolatori residenti nel Regno.

Art. 9. — La licenza per procedere agli arruolamenti di cui agli articoli 7 ed 8 è rilasciata dal Commissariato dell'emigrazione o, per delega, dai Prefetti e dagli uffici dell'emigrazione ed è subordinata a tutte le condizioni ritenute necessarie, oltre quelle indicate dall'art. 27 della legge 2 agosto 1913, N. 1075, e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1915, N. 173, ed è sottoposta alla tassa di L. 10.

La licenza è valida per un mese dal giorno del rilascio e per le sole Province in essa menzionate; è rinnovabile mensilmente dall'autorità che l'ha rilasciata, subordinatamente alle cautele ed alle disposizioni che siano emanate dal Commissariato dell'emigrazione. Ogni rinnovazione è pure sottoposta alla tassa di L. 10.

Art. 10. — I contravventori agli articoli 4 e 5, e coloro i quali effettueranno arruolamenti senza avere prima ottenuto la prescritta licenza saranno puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire mille.

Art. 11. — Per la esecuzione del presente Decreto, è affidato al Ministero degli Affari Esteri, di concerto con quelli dell'Interno e

delle Finanze, di provvedere nel modo opportuno ad uno speciale servizio nei valichi di confine, nei porti d'imbarco ed in quegli altri luoghi nei quali se ne riscontrasse il bisogno, col concorso della Regia Guardia di Finanza e compatibilmente al suo servizio d'istituto.

Art. 12. — Il presente Decreto avrà vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* fino al 31 dicembre 1915; e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1915.

R. Decreto-Legge N. 674 concernente provvedimenti straordinari in materia di pubblica sicurezza.

(*Gazz. Uff.* 23 maggio 1915, N. 127).

In virtù dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, N. 671;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, di concerto coi Ministri della Guerra e della Marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le disposizioni contenute nelle leggi di pubblica sicurezza e nei relativi regolamenti sono temporaneamente modificate come segue.

Art. 2. — Senza pregiudizio delle disposizioni di cui agli articoli 243 e seguenti del codice penale per l'Esercito e agli articoli 597 e seguenti del codice penale militare marittimo, la direzione dei servizi di pubblica sicurezza in qualunque parte del territorio dello Stato, e l'esercizio dei poteri straordinari consentiti col presente e con qualunque altro Decreto o legge dello Stato in materia di pubblica sicurezza, potranno con Decreto del Ministro dell'Interno essere affidati a comandanti militari o a commissari civili all'uopo designati.

In tal caso tutte le autorità civili e militari, per quanto si riferisce ai servizi di pubblica sicurezza, dipenderanno dai detti comandanti militari o commissari civili.

Art. 3. — Sono vietate le riunioni pubbliche, le processioni civili e religiose, le passeggiate in forma militare con o senza armi e gli assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Sono a tali effetti ritenute pubbliche anche le riunioni indette per invito in forma privata, quando per il luogo designato, per il numero delle persone invitate o per lo scopo della riunione o il tema da svolgersi nella conferenza è da escludere il carattere privato della riunione.

Tale divieto può applicarsi anche agli accompagnamenti del viatico ed ai trasporti funebri.

I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore a un mese o con l'ammenda non inferiore a L. 50.

Art. 4. — Nei casi di perturbamento dell'ordine pubblico o di grave pericolo per esso, le associazioni di qualsiasi genere che lo abbiano determinato o preparato o che in qualunque modo vi abbiano preso parte, possono essere immediatamente sciolte. I locali potranno essere perquisiti e chiusi; le carte, i registri ed altri oggetti mobili potranno essere sequestrati.

Art. 5. — Si potranno, per ragioni di ordine pubblico, revocare o sospendere le licenze di raccolte, di fabbricazione, d'introduzione e di vendita di armi proprie, e si potrà ordinare il divieto di ritenere armi da fuoco, nonché della fabbricazione, del trasporto, della vendita e della ritenzione di materie esplosive.

Si potranno altresì revocare le licenze di porto d'armi anche fuori dei casi previsti dalla prima parte dell'art. 18 della legge di pubblica sicurezza.

La facoltà conferita al Ministro dell'Interno dal secondo comma dell'articolo stesso è delegata al Prefetto della Provincia, al comandante militare o al commissario civile, sotto la cui direzione sia passato il servizio di pubblica sicurezza.

Art. 6. — Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche o cinematografiche e le altre produzioni teatrali, anche se anteriormente approvate a termini dell'art. 40 della legge di pubblica sicurezza, o, trattandosi di cinematografie, anche se munite del nulla osta del Ministero, potranno essere vietate con provvedimento insindacabile dell'autorità civile o militare che dirige i servizi di pubblica sicurezza.

Possono inoltre dalla stessa autorità essere revocate, per ragioni di ordine pubblico, ovvero sottoposte a speciali restrizioni anche di tempo, le licenze di apertura dei teatri, cinematografi, caffè-concerto ed altri locali destinati a pubblici trattenimenti.

Art. 7. — Il Prefetto, il comandante militare o il commissario civile, possono disporre, per motivi di ordine pubblico, la chiusura

o la sospensione degli esercizi pubblici contemplati nell'art. 50 della legge di pubblica sicurezza e nell'art. 49 del relativo regolamento; limitarne l'orario di apertura e di chiusura e vietarvi o limitarvi l'esercizio dei giuochi.

Il provvedimento della chiusura o della sospensione può altresì essere applicato alle agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari di cui all'art. 69 della citata legge.

Gli albergatori, i locandieri, gli affittacamere e le altre persone autorizzate a dare alloggio per mercede, qualora omettano o facciano incompleta la notificazione delle persone alloggiate, ai sensi dell'art. 61 della legge di pubblica sicurezza e dell'art. 61 del regolamento relativo, incorreranno nella sospensione dell'esercizio, oltrechè nella penalità stabilita dalla legge.

In caso di recidiva gli esercizi saranno chiusi con provvedimento insindacabile del Prefetto, del comandante militare o del commissario civile.

Nei casi in cui sia ordinata la chiusura temporanea o definitiva di pubblici esercizi o agenzie, ed i locali di essi non siano stati chiusi nel termine stabilito, sarà provveduto di ufficio.

Art. 8. — I contravventori al disposto dell'art. 79 della legge di pubblica sicurezza sono puniti con l'ammenda non inferiore a L. 50.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, in caso di contravvenzione, farà compilare di ufficio ed a spesa del contravventore, l'elenco degli operai.

Art. 9. — Coloro che siano rimpatriati con foglio di via obbligatorio, per misure di pubblica sicurezza, non possono tornare nel Comune dal quale vennero allontanati, senza averne ottenuta preventiva autorizzazione dal Prefetto, dal comandante militare o dal commissario civile.

I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi e, scontata la pena, saranno tradotti nel Comune d'origine dalla forza pubblica.

Art. 10. — Per ragioni di ordine pubblico il Prefetto, il comandante militare o il commissario civile possono sospendere le fiere e i mercati, nonchè la celebrazione di festività civili e religiose e modificare le norme relative alla circolazione nelle vie e nelle piazze.

Art. 11. — Nei casi di urgenza il Prefetto, il comandante militare o il commissario civile possono inoltre dare qualsiasi altro provvedimento, che credano indispensabile per la tutela dell'ordine

pubblico nelle materie contemplate nella legge o nel regolamento di pubblica sicurezza, riferendone immediatamente al Ministro dell'Interno.

Art. 12. — Salvo quanto è disposto negli articoli 3, 9 e 10, chiunque trasgredisce o non osserva gli ordini del Prefetto, del comandante militare o del commissario civile, emanati in forza delle facoltà ad essi concesse dal presente Decreto, è punito con l'arresto non inferiore a dieci giorni e con l'ammenda non inferiore a L. 20.

Non sono applicabili per tutte le contravvenzioni contemplate nel presente Decreto le disposizioni dell'art. 423 del codice di procedura penale circa la sospensione della esecuzione delle condanne.

Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono procedere all'arresto dei contravventori colti in flagrante.

Il giudice può spedire mandati di cattura.

Art. 13. — Il presente Decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

Decreto Luogotenenziale N. 744, col quale vengono modificate transitoriamente alcune disposizioni di legge comunale e provinciale e di quella 18 luglio 1904, N. 390, sulla beneficenza.

(*Gazz. Uff.* 30 maggio 1915, N. 136).

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, N. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Sulla proposta del Ministro, Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I Consigli Comunali e Provinciali la cui composizione numerica, per effetto di chiamate alle armi, sia ridotta a meno della metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune o alla Provincia, possono deliberare in prima convocazione con l'intervento di un terzo del numero stesso.

Nel calcolo della maggioranza prescritta dagli articoli 190, 259 e 310 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, N. 148

(testo unico), non si tiene conto dei Consiglieri legalmente impediti per servizio militare.

Le Giunte Municipali e le Deputazioni Provinciali che, per la causa indicata nel primo comma, non possano funzionare neanche con l'intervento dei membri supplenti, saranno completate con l'aggregazione dei più anziani fra i Consiglieri in carica, non impediti per servizio militare, fino a raggiungere il numero rispettivamente prescritto dagli articoli 138 e 252 del testo unico.

Art. 2. — È data facoltà al Governo del Re di derogare al disposto dell'art. 280 del testo unico e di prorogare i poteri dei RR. Commissari presso le Amministrazioni Comunali disciolte anche oltre il termine prescritto dall'art. 323 del testo medesimo.

Art. 3. — I Prefetti sono autorizzati a rilasciare, uditi i Consigli di Prefettura, patenti provvisorie per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale alle persone che posseggono i requisiti prescritti ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 162 del testo unico e siano munite della licenza ginnasiale o di scuola tecnica; si trovino, da almeno cinque anni, addetti a funzioni amministrative, che non siano meramente di ordine, presso segreterie di Comuni o di Province e le abbiano lodevolmente esercitate; paghino una tassa di lire dieci.

Le patenti anzidette saranno valide finchè avrà efficacia il presente Decreto; ma i titolari di esse, purchè abbiano lodevolmente coperto l'ufficio di segretario per almeno tre mesi, potranno essere ammessi ai primi esami per l'abilitazione definitiva.

Contro il provvedimento del Prefetto, che nega il rilascio della patente provvisoria, non è ammesso gravame.

Art. 4. — È data facoltà ai Comuni di una stessa Provincia, ancorchè non appartenenti a un medesimo Circondario, di valersi dell'opera di un solo segretario, ed ai Prefetti d'imporre tale provvedimento, quando lo stimino necessario e le condizioni locali lo consentano, con Decreto da emettersi in seguito a parere del Consiglio di Prefettura e non suscettibile di alcun gravame.

Art. 5. — È ridotto dai due terzi alla metà il numero legale per la validità delle sedute delle Commissioni provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.

Art. 6. — Il presente Decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1915.

Provvedimenti vari

R. Decreto-Legge N. 670, col quale viene modificato il R. D. 21 gennaio 1915, N. 29, recante disposizioni sulla requisizione delle navi mercantili.

(Gazz. Uff. 25 maggio 1915, N. 130).

Visto il R. Decreto da convertirsi in legge, in data 21 gennaio 1915, N. 29, che porta disposizioni sulla requisizione delle navi mercantili;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina, di concerto con quelli della Guerra, del Tesoro e dell'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'art. 5 del R. Decreto 21 gennaio 1915, N. 29, sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Durante lo stato di guerra, il compenso di requisizione sarà calcolato sulla base della media dei compensi corrisposti alle navi di egual tipo requisite per conto delle Amministrazioni dello Stato nel semestre precedente al 26 gennaio 1915.

« In circostanze eccezionali, potrà la Commissione di requisizione prevista dal presente art. 5 stabilire un compenso superiore alla media di cui al precedente comma, purchè non sia mai raggiunto un compenso pari ai due terzi del nolo corrente al momento della requisizione.

« Le disposizioni dei due precedenti capoversi si applicano anche in caso di mobilitazione generale, e valgono anche per le navi per le quali al momento in cui è indetta la mobilitazione è stato già dato l'ordine di requisizione ».

Art. 2. — Il presente Decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1915.

R. D. N. 748 circa la sospensione di prescrizioni, termini e decadenze e circa la legalizzazione di atti e redazione di procure per militari e funzionari addetti all'armata di terra e di mare durante la guerra.

(*Gazz. Uff.* 27 maggio 1915, N. 133).

Vista la legge 22 maggio 1915, N. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo, in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia, di concerto coi Ministri della Guerra, della Marina e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori, tanto legali quanto convenzionali, portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal giorno della dichiarazione di guerra fino a quello in cui la guerra sarà finita e pubblicata la pace, contro i militari in attività di servizio, gli impiegati presso l'Esercito e l'Armata navale o contro qualunque altra persona, che si trovi per ragione di servizio al seguito dell'Esercito o dell'Armata navale, sono sospesi fino a tutto il sessantesimo giorno successivo a quello in cui la pace sarà pubblicata.

I termini rimasti sospesi ripiglieranno il loro corso contro i militari o le persone anzidette, per i quali sia cessato, durante la guerra, il servizio militare per congedo o per altra causa; ma il loro compimento non avrà luogo prima del sessantesimo giorno successivo alla cessazione del servizio medesimo.

Art. 2. — Oltre quanto è disposto negli articoli 791 e seguenti del codice civile e nel paragrafo 15, N. 217, del R. Decreto 2 luglio 1903, N. 341, per i servizi di commissariato in tempo di guerra, combinato con la legge 9 aprile 1855, ogni ufficiale, durante la guerra, può in caso di urgenza, e a tutti gli effetti di legge, autenticare le firme di militari o di altre persone, addette al servizio dell'Esercito o dell'Armata navale, che si trovino sotto il suo comando, e può del pari redigere procure nell'interesse delle suddette persone o riceverne dichiarazioni.

Qualsiasi atto, redatto nel modo anzidetto, è esente da tassa di bollo, dalla tassa di legalizzazione delle firme e non è soggetto a registrazione entro termine fisso.

Art. 3. — Il presente Decreto entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

R. D. N. 728, col quale è concessa esenzione temporanea da ogni dazio interno di consumo per i viveri ed i foraggi destinati alle truppe di terra e di mare mobilitate.

(*Gazz. Uff.* 27 maggio 1915, N. 133).

Visti gli articoli 22 del testo unico di legge 7 maggio 1908, N. 248, e 82 del relativo regolamento 17 giugno 1909, N. 455;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le Finanze, di concerto con quello del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È concessa esenzione temporanea da ogni dazio interno di consumo, nelle località considerate in stato di guerra, per i viveri e i foraggi destinati alle truppe di terra e di mare mobilitate.

Art. 2. — Con successivo Nostro Decreto verrà provveduto allo stanziamento nel bilancio passivo del Ministero delle Finanze del fondo occorrente per indennizzare i Comuni delle perdite dipendenti dall'applicazione del presente Decreto, il quale entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1915.



INDICE

Parte I - Provvedimenti emanati dal 1° agosto 1914 al 30 aprile 1915 Pag. 5

Id. II - Provvedimenti emanati e pubblicati durante il mese di
maggio 1915:

Credito e Circolazione	» 13
Industria	» 23
Commercio	» 38
Agricoltura	» 43
Comunicazioni e Trasporti	» 48
Provvedimenti di carattere sociale	» 66
Provvedimenti vari	» 75

Nota. — I Decreti riflettenti i divieti d'esportazione verranno riassunti nel fascicolo II.

